Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 13 luglio 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1977

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1217**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari . . . . . Pag. 5051

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1218**.
Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Roma . . . . . Pag. 5052

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1219**.
Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Ancona . . . . . Pag. 5052

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1220**.
Modificazione allo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia . . . . . Pag. 5052

1978

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1978, n. **360**.
Recupero di un posto di assistente ordinario e sua assegnazione alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma . . . . . Pag. 5053

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1978, n. **361**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Regina degli apostoli, in Roma Pag. 5053

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1978, n. **362**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Paolo della Croce, in Roma . Pag. 5054

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1978, n. **363**.
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Madonna della Pace, in Trento. Pag. 5054

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1978, n. **364**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Resurrezione di N.S.G.C., in San Salvo. Pag. 5054

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 1978.
Sostituzione di un componente del comitato centrale per la liquidazione degli enti e gestioni autonome preposti alla erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico. Pag. 5054

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1978.
Modificazioni allo statuto dell'Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, in Roma . . . . . Pag. 5054

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1978.

Avocazione alle amministrazioni centrali del rilascio delle autorizzazioni di importazione temporanea di alcuni prodotti del settore siderurgico . . . . Pag. 5055

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 270 miliardi di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, per l'esercizio finanziario 1978 . . . . Pag. 5056

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Ripartizione tra le regioni Friuli-Venezia Giulia e Lazio della residua disponibilità di lire 15 miliardi sullo stanziamento di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, per l'esercizio finanziario 1977 . . . . Pag. 5057

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Einhorn, in Milano. Pag. 5058

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli, in Milano . . . . Pag. 5059

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1978.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta alle ditte Carlo Erba S.p.a. e Farmitalia S.p.a. dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Ascoli Piceno, località Marino del Tronto . . . . . Pag. 5059

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1978.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica, in altra sede in comune con altre ditte, alla ditta Archifar dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali (chimiche) e specialità medicinali biologiche nell'officina farmaceutica sita in Milano . . . . . . Pag. 5060

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli, in Milano . . . . Pag. 5060

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1978.

Erogazione di un aiuto comunitario per telaino di seme bachi per la campagna di commercializzazione 1978-79. Pag. 5061

ORDINANZA MINISTERIALE 24 giugno 1978.

Misure profilattiche conto il colera per le provenienze dallo Zaire . . . . Pag. 5062

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 5063

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo: Attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dei cereali per la campagna di commercializzazione 1978-79 ed affidamento ad assuntori dei relativi servizi . . Pag. 5063

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra di idraulica presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste . . . . . Pag. 5074

Vacanza di una cattedra di filosofia teoretica presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova. Pag. 5074

Vacanza delle cattedre di chimica farmaceutica e tossicologica, di chimica organica e di chimica degli alimenti presso la facoltà di farmacia dell'Università di Roma. Pag. 5074

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura inglese presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova . . . . Pag. 5074

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Padova . . . . Pag. 5074

Ministero del tesoro:

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 13 % di scadenza 1° gennaio 1983, al portatore, da corrispondere per aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita . . . . Pag. 5074

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 5075

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa: Concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento non piloti dei vari ruoli dell'Aeronautica militare . . . . Pag. 5076

Ministero della sanità:

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di virologia, sessione anno 1976 . . . . Pag. 5080

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neurologia, sessione anno 1976 . . . . Pag. 5080

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di oculistica, sessione anno 1976 . . . . Pag. 5080

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia maxillo-facciale, sessione anno 1976 . . . Pag. 5081

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di virologia, sessione anno 1976 . . . . Pag. 5081

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1976. Pag. 5081

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di reumatologia, sessione anno 1976 . . . . Pag. 5081

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di malattie infettive, sessione anno 1976 . . . . Pag. 5082

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di endocrinologia, sessione anno 1976 . . . . Pag. 5082

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di traumatologia e ortopedia, sessione anno 1975 . . . . Pag. 5082

Rettifica all'elenco delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità, sessione anno 1975, per il personale sanitario ospedaliero . . . . Pag. 5082

Opere pie ospitaliere di Alessandria: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di neurologia . . . . Pag. 5082

Ospedale « Principessa di Piemonte » di Taurianova: Concorsi a posti di personale sanitario medico . Pag. 5083

Ospedale civile « S. Antonio » di S. Daniele del Friuli: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della sezione di pediatria . . . . Pag. 5083

Ospedale civile di Giugliano in Campania: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico. Pag. 5083

Ospedale civile di Castel di Sangro: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia . . . . Pag. 5083

Ospedale del Casentino di Bibbiena: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo . . Pag. 5083

Ospedale tisiologico « F. Busonera » di Padova: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia . . . . Pag. 5083

Ospedale civile « G. Consalvi » di Casoli: Concorso ad un posto di primario di medicina generale . . . Pag. 5084

Ospedali « Civile - M. Paternò Arezzo - G. B. Odierna » di Ragusa: Concorso ad un posto di assistente di medicina presso l'ospedale civile . . . . Pag. 5084

Ospedale civile di Palmanova: Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia . . . . Pag. 5084

Ospedale del comprensorio di Norcia e Cascia: Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione. Pag. 5084

Ospedale « Santo Spirito » di Casale Monferrato: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 5084

Ospedale dell'Annunziata di Sulmona: Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione . . Pag. 5084

Ospedale di Macerata: Concorso ad un posto di aiuto del reparto di cardiologia . . . . Pag. 5084

Ospedale « R.C.S. dell'Annunziata » di Aversa: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . Pag. 5084

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1978, n. **42.**
Ordinamento della formazione professionale Pag. 5085

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1978, n. **43.**
Concessione di fidejussione regionale ed interventi a favore dell'ente autonomo teatro comunale « Giuseppe Verdi », dell'ente Teatro stabile di prosa del Friuli-Venezia Giulia, dell'ente Teatro stabile sloveno di Trieste e dell'ente Manifestazioni artistiche e culturali della città di Gorizia. Pag. 5090

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1978, n. **44.**
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, concernente norme di attuazione e di adeguamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sullo sviluppo della montagna . . . . Pag. 5091

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1978, n. **45.**
Ulteriori interventi a favore di comuni e loro consorzi per la realizzazione e la gestione di asili-nido . Pag. 5094

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1978, n. **46.**
Contributi straordinari a favore dell'amministrazione provinciale e del comune di Pordenone . . . Pag. 5095

Regione Piemonte

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1978, n. **19.**
Comitati provinciali per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura . . . . . Pag. 5096

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1217.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necesità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 56, relativo alla propedeuticità del corso di laurea in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che all'undicesimo comma, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari, le parole: « di clinica delle malattie nervose e mentali » sono soppresse.

Dopo l'undicesimo comma dello stesso articolo sono inseriti i seguenti nuovi commi:

L'esame di patologia speciale medica e metodologia clinica deve precedere quello di clinica neurologica.

Gli esami di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica e di anatomia ed istologia patologica devono precedere quello di clinica psichiatrica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978
Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 348

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1218.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 120 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto il seguente:

endocrinologia ostetrico-ginecologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978
Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 349

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1219.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ancona e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 18 - all'elenco degli istituti policattedra, annessi alla facoltà di medicina e chirurgia, sono aggiunti i seguenti:

istituto di igiene;
istituto di microbiologia;
istituto di clinica oculistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978
Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 350

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1220.**

Modificazione allo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1030 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1950, n. 1129, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario di architettura di Venezia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 3 è soppresso e sostituito dal seguente:

L'Istituto universitario di architettura di Venezia comprende i seguenti istituti scientifici e laboratori ufficiali:

istituto di analisi critica e storica;

istituto di analisi economica e sociale del territorio;

istituto di pianificazione territoriale e urbanistica;

istituto di teoria e tecnica della progettazione;

laboratorio di scienza delle costruzioni.

Detti istituti e relativi laboratori potranno essere integrati con altri istituti progressivamente con deliberazioni del consiglio di facoltà che fissa le relative competenze, i regolamenti di funzionamento ed i finanziamenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 365

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1978, n. **360.**

Recupero di un posto di assistente ordinario e sua assegnazione alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1961, n. 891, con cui fu assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di filosofia del diritto della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trieste e il successivo decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1971, n. 331, con cui il posto stesso fu trasferito alla cattedra omonima della facoltà di scienze politiche della stessa Università;

Considerato che tale posto è vacante dal 1° novembre 1971 per nomina a professore straordinario dell'ultimo assistente titolare prof. Arduino Agnelli e per la mancanza di idonei aventi titolo all'inquadramento ai sensi dell'art. 3 della legge 30 novembre 1973, n. 766;

Considerato che non si è provveduto alla copertura del posto nel termine fissato dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1950, n. 349;

Ritenuto che, per tale ragione sono venuti meno i motivi che a suo tempo determinarono l'assegnazione del posto stesso alla cattedra sopracitata;

Vista la nota 23 marzo 1978 con cui il titolare della cattedra in soprannumero di medicina del lavoro della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma chiede che venga assegnato alla cattedra stessa un posto di assistente per sopperire alla notevole mole di lavoro didattico e scientifico cui la cattedra deve far fronte;

Ravvisata, pertanto, la necessità e l'opportunità di assegnare il posto in questione alla cattedra in soprannumero di medicina del lavoro della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1961, n. 891, alla cattedra di filosofia del diritto della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trieste, e, successivamente trasferito con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1971, n. 331, alla cattedra omonima della facoltà di scienze politiche della stessa Università, è recuperato.

Art. 2.

Il posto di cui all'art. 1 del presente decreto è assegnato alla cattedra in soprannumero di medicina del lavoro della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1978

LEONE

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1978
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 101

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1978, n. **361.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Regina degli apostoli, in Roma.

N. 361. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di Sua Santità 26 novembre 1976, integrato con altro decreto di pari data e con due dichiarazioni datate 2 marzo e 22 giugno 1977, relativo all'erezione della parrocchia della Regina degli apostoli, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1978
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 293.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1978, n. **362.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Paolo della Croce, in Roma.

N. 362. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di Sua Santità 10 dicembre 1975, integrato con due dichiarazioni datate 5 novembre e 9 dicembre 1976, relativo all'erezione della parrocchia di San Paolo della Croce, in Roma, località Corviale.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1978
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 294

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1978, n. **363.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Madonna della Pace, in Trento.

N. 363. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Madonna della Pace, in Trento.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1978
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 295

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1978, n. **364.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Resurrezione di N.S.G.C., in San Salvo.

N. 364. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Vasto 19 dicembre 1973, integrato con due dichiarazioni datate 10 novembre 1975, relativo all'erezione della parrocchia della Resurrezione di N.S.G.C., in San Salvo (Chieti), località San Salvo Marina.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1978
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 296

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 1978.

Sostituzione di un componente del comitato centrale per la liquidazione degli enti e gestioni autonome preposti alla erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, recante norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 4 della predetta legge, il quale prevede la istituzione di un comitato centrale per la liquidazione degli enti e gestioni autonome preposti alla erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1977, con il quale è stato costituito il comitato centrale per la liquidazione degli enti e gestioni autonome preposti alla erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico;

Visto il telegramma n. 6/3/PS/76425 del 13 giugno 1978, con il quale il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha provveduto a designare, come membro proposto quale commissario liquidatore in seno al comitato centrale per la liquidazione degli enti e gestioni autonome preposti alla erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, l'avv. Enrico Spadola, in sostituzione dell'avv. Urbano Cioccetti, deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere al riguardo;

Decreta:

L'avv. Enrico Spadola è nominato, quale membro proposto come commissario liquidatore dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, componente del comitato centrale per la liquidazione degli enti e gestioni autonome preposti alla erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, di cui all'art. 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, in sostituzione dello avv. Urbano Cioccetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1978

Il Presidente: ANDREOTTI

(5485)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1978.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE FINANZE, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELLA MARINA MERCANTILE

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 1932, n. 1581, il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 169, la legge 21 maggio 1940, n. 657, il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 1, il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491, la legge 8 aprile 1954, n. 102 e la legge 9 gennaio 1962, n. 1, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei partecipanti all'Istituto mobiliare italiano in data 14 luglio 1977;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 29 dicembre 1977;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 7, 8, 13, 26, 32 e 39 dello statuto dell'Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1978

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

Il Ministro delle finanze
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro della marina mercantile
LATTANZIO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO, IN ROMA

Titolo III

PROVVISTA DEI FONDI

Art. 7. — Per l'attuazione del suo scopo l'I.M.I. può:

a) emettere obbligazioni portanti interesse annuo, con o senza particolari garanzie o premi;

b) emettere obbligazioni fruttifere di un interesse annuo e di partecipazione ai dividendi di speciali gruppi di valori azionari da esso posseduti;

c) emettere speciali serie di obbligazioni in relazione a determinate operazioni o gruppi di operazioni;

d) emettere titoli rappresentativi di diritti su speciali gruppi di valori pubblici e privati di proprietà fiduciaria dell'I.M.I.;

e) emettere buoni fruttiferi con le modalità e condizioni da approvarsi dall'organo di vigilanza;

f) contrarre prestiti in Italia ed all'estero, anche in valute estere, ed effettuare ogni altra operazione finanziaria passiva consentita dalle leggi disciplinanti l'attività dell'I.M.I. o da altre leggi generali o speciali, o autorizzata dall'organo di vigilanza, e comunque utile al miglior raggiungimento del suo scopo, sempre con esclusione della raccolta fra il pubblico di depositi a risparmio ed in conto corrente.

Le emissioni delle obbligazioni debbono essere preventivamente approvate a norma dell'art. 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Le obbligazioni non possono avere durata superiore a venti anni.

L'organo di vigilanza può autorizzare eventuali deroghe a tale limite.

Le obbligazioni, i titoli ed i buoni fruttiferi possono essere emessi anche in valute estere con l'osservanza delle leggi vigenti.

Le eventuali particolari garanzie o premi afferenti a speciali serie di obbligazioni debbono essere specificate nei prospetti relativi a ciascuna emissione.

L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse, insieme ad ogni altro impegno dell'I.M.I. (ivi compresi quelli dipendenti dalle emissioni di buoni fruttiferi nonché dalle fidejussioni, dagli avalli e dalle altre garanzie, in lire o in valute estere, prestate dall'I.M.I. stesso), non può superare il vigintuplo del capitale sottoscritto e delle riserve.

Agli effetti del computo di tale vigintuplo, dall'importo delle obbligazioni e degli altri impegni dell'I.M.I. — calcolati, questi ultimi, al netto dei depositi presso banche e dei titoli di proprietà emessi dallo Stato — si detrae il residuo importo dei finanziamenti concessi dall'I.M.I. assistiti da garanzia dello Stato.

Art. 8. — Le obbligazioni di cui alle lettere *a*), *c*), dell'art. 7 sono emesse per l'attuazione delle operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*), *h*), dell'art. 6.

Le obbligazioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 7 sono emesse in relazione a speciali gruppi di valori azionari di proprietà dell'I.M.I.

I titoli di cui alla lettera *d*) dell'art. 7 sono emessi in relazione a speciali gruppi di valori pubblici e privati, gestiti fiduciariamente dall'I.M.I. in nome proprio, ma per conto e nell'interesse dei portatori dei titoli stessi.

Le norme per le speciali gestioni di titoli ed obbligazioni di cui alle lettere *b*), *d*) dell'art. 7 debbono essere approvate, su proposta del consiglio di amministrazione, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 13. — L'assemblea dei partecipanti è convocata almeno una volta all'anno, nel primo quadrimestre successivo alla chiusura dell'esercizio, per approvare il bilancio e la ripartizione degli utili e — se occorra — per eleggere i consiglieri di amministrazione ed i sindaci la cui nomina è riservata ai partecipanti.

Inoltre l'assemblea dei partecipanti è convocata ogni qualvolta il presidente od il consiglio di amministrazione lo ritengano opportuno o quando sia richiesto da tanti partecipanti che rappresentino almeno un terzo del capitale.

L'assemblea dei partecipanti stabilisce le indennità del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Art. 26. — I membri del consiglio di amministrazione non contraggono a causa delle loro funzioni alcuna obbligazione personale. Essi debbono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario.

Art. 32. — I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria e sulla ottemperanza alle disposizioni di legge e di statuto.

I sindaci attestano la veridicità dei bilanci e la osservanza del limite di cui al penultimo comma dell'art. 7.

I sindaci effettivi debbono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei partecipanti e possono assistere alle sedute dei comitati.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 39. — Il servizio di cassa può essere affidato alla Banca d'Italia secondo le norme concordate tra i due enti.

L'I.M.I. ha altresì la facoltà di avvalersi, per la esplicazione della propria attività, degli uffici della Banca d'Italia, secondo le norme concordate tra i due enti.

Visto, *il Ministro del tesoro*
STAMMATI

(5750)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1978.

Avocazione alle amministrazioni centrali del rilascio delle autorizzazioni di importazione temporanea di alcuni prodotti del settore siderurgico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 178, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1972, modificato con i decreti ministeriali 30 novembre 1972, 20 ottobre 1973, 17 gennaio 1975 e 22 gennaio 1976 (pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 16 agosto 1972 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1973, n. 275 del 24 ottobre 1973, n. 38 del 10 febbraio 1975, n. 89 del 5 aprile 1976) concernente l'elenco delle merci ammissibili alla importazione temporanea su autorizzazione dei capi delle circoscrizioni doganali e l'elenco delle merci avocate;

Vista la raccomandazione n. 77/330/CECA del 15 aprile 1977 modificata da ultimo con la raccomandazione

n. 77/808/CECA del 23 dicembre 1977 della commissione delle Comunità europee, concernente un controllo comunitario delle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, originari dei Paesi terzi;

Considerato che nell'attuale situazione internazionale è opportuno seguire l'andamento del settore siderurgico nei suoi vari aspetti e che quindi si rende necessario avocare alle amministrazioni centrali il rilascio delle autorizzazioni di importazione temporanea di alcuni prodotti del settore medesimo;

Ritenuto il parere espresso dal comitato consultivo di cui all'art. 221 del citato testo unico nella seduta del 1° marzo 1978;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco riportato nell'allegato I al decreto ministeriale 22 luglio 1972, e successive modificazioni, concernente le merci per le quali l'autorizzazione alla importazione temporanea è rilasciata dai capi delle circoscrizioni doganali, sono apportate le seguenti modifiche:

voce doganale 73.01 « Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse » è sostituita da voce doganale 73.01 a « Ghisa specolare »;

è depennata la voce doganale 73.08;

voce doganale 73.11 « Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti » è sostituita da voce doganale 73.11 A II, A III, A IV, B « Profilati di ferro o di acciaio, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti »;

è depennata la voce doganale 73.13.

Art. 2.

Nell'allegato II al decreto ministeriale 22 luglio 1972, e successive modificazioni, concernente le merci la cui temporanea importazione è avocata, sono incluse le seguenti merci:

voce doganale 73.01 B, C, D « Ghise gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse »;

voce doganale 73.08 « Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio »;

voce doganale 73.11 A I « Profilati di ferro o di acciaio, semplicemente laminati o estrusi a caldo »;

voce doganale 73.13 « Lamiere di ferro o di acciaio laminate a caldo o a freddo »;

voce doganale 73.15 B VII « Lamiere di acciai legati e acciai fini al carbonio ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1978

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro del commercio con l'estero
OSSOLA

(5618)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 270 miliardi di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, per l'esercizio finanziario 1978.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e stabilisce altresì la procedura per la ripartizione del fondo tra le regioni, sulla base di criteri annualmente determinati dal CIPE;

Visto l'art. 1, comma primo, della legge 1° luglio 1977, n. 403, concernente provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni, il quale stabilisce che il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è incrementato, per l'anno finanziario 1978, di lire 300 miliardi per l'attuazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano dei programmi di intervento nel settore agricolo, relativi in particolare alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 1 medesimo;

Visto l'art. 6 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, che prevede la riduzione di 30 miliardi dell'autorizzazione di spesa di cui sopra per far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nell'ottobre 1977 nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta nel settore agricolo;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1978;

Visto l'art. 4 della legge 1° luglio 1977, n. 403, che demanda al CIPE il riparto di tale somma, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Vista la proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di riparto, tra le regioni e le province autonome, dello stanziamento di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione interregionale nella seduta del 31 marzo 1978;

Vista la delibera CIPE del 13 aprile 1978, con cui si stabilisce tra l'altro, di riservare alla regione Lazio una quota di 4 miliardi di lire e di accantonare la somma di 9,5 miliardi di lire;

Ritenuto che nella ripartizione della predetta somma tra le regioni a statuto ordinario e speciale si è proceduto per la regione Trentino-Alto Adige a distinta assegnazione di somme in favore delle province autonome di Trento e Bolzano, in conformità della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione tra le regioni e le province autonome della disponibilità di lire 270 miliardi, al fine di porre le regioni in condizione di operare gli interventi previsti in attuazione della legge 1° luglio 1977, n. 403;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, della somma di lire 270 miliardi, stanziata nel fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo relativo all'anno finanziario 1978, è determinata come segue:

Regioni e province autonome	Milioni di lire
Trento	3.655,1
Bolzano	4.129,6
Valle d'Aosta	976,5
Piemonte	18.470,0
Lombardia	13.160,3
Veneto	15.360,0
Friuli-Venezia Giulia	4.702,8
Liguria	4.058,0
Emilia-Romagna	13.198,2
Toscana	10.619,3
Umbria	5.925,9
Marche	9.574,9
Lazio	16.328,7
Abruzzo	9.864,9
Molise	6.156,0
Campania	22.377,0
Puglia	25.670,5
Basilicata	9.911,1
Calabria	23.177,3
Sicilia	27.686,6
Sardegna	11.496,3
Totale	256.500,0
Lazio	4.000,0
Accantonamento	9.500,0
Totale generale	270.000,0

Art. 2.

La spesa di lire 270 miliardi, derivante dal presente decreto, graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1978
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 198

(5708)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Ripartizione tra le regioni Friuli-Venezia Giulia e Lazio della residua disponibilità di lire 15 miliardi sullo stanziamento di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, per l'esercizio finanziario 1977.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e stabilisce altresì la procedura per la ripartizione del fondo tra le regioni, sulla base di criteri annualmente determinati dal CIPE;

Visto l'art. 1, comma primo, della legge 1° luglio 1977, n. 403, il quale stabilisce che il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è incrementato, per l'anno finanziario 1977, di lire 330 miliardi per l'attuazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano dei programmi di intervento nel settore agricolo, relativi in particolare alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 1 medesimo;

Visto l'art. 4 della legge 1° luglio 1977, n. 403, che demanda al CIPE il riparto di tale somma, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Considerato che il CIPE, nella seduta dell'11 ottobre 1977, della predetta somma di lire 330 miliardi, stanziata nel fondo di cui all'art. 9 della legge numero 281/1970, per l'esercizio finanziario 1977, ha deliberato di accantonare la somma di lire 15 miliardi e di ripartire tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, la somma di lire 315 miliardi;

Visto il decreto ministeriale del 22 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1977, registro n. 1, foglio n. 297, con cui viene assegnata alle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano la predetta somma di lire 315 miliardi;

Vista la proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di riparto della somma accantonata di lire 15 miliardi sulla disponibilità finanziaria recata, per l'anno 1977, dall'art. 1 della legge n. 403/1977, in ragione di lire 10 miliardi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia in considerazione delle particolari esigenze delle zone terremotate e di lire 5 miliardi a favore della regione Lazio come anticipazione di uno speciale finanziamento previsto per lo sviluppo di attività sostitutive nel campo agricolo connesse con la costruenda centrale elettronucleare nel comprensorio di Montalto di Castro;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione interregionale ex art. 13 della legge n. 281/1970 nella seduta del 31 marzo 1978;

Vista la delibera CIPE del 13 aprile 1978, con cui la somma di lire 15 miliardi in accoglimento dell'anzidetta proposta, viene ripartita in ragione di lire 10 miliardi alla regione Friuli-Venezia Giulia e di lire 5 miliardi alla regione Lazio;

Ritenuto di dover procedere alla assegnazione della somma di lire 15 miliardi come sopra espresso;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione della somma di lire 15 miliardi, per l'anno 1977, a valere sull'art. 1 della legge n. 403/1977, è determinata come segue:

Regioni	Milioni di lire
Friuli-Venezia Giulia	10.000
Lazio	5.000
Totale . . .	15.000

Art. 2.

La spesa di lire 15 miliardi, derivante dal presente decreto, graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1977.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1978
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 197

(5707)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Einhorn, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 560 di latte in polvere la ditta S.r.l. Einhorn di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 1.495.200 di cui al mod. *B*-Import n. 3913796 rilasciato dal Banco di Roma di Milano in data 9 aprile 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione di importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Novara il 2 maggio 1974 per tonn. 40 pari a Fr. Sv. 106.800 entro i termini previsti; per il residuo importo di Fr. Sv. 1.388.400 pari a tonn. 520 è stata tentata la rivendita in transito autorizzata dall'Ufficio italiano dei cambi per complessivi Fr. Sv. 1.537.640 la quale non ha più avuto luogo, per cui nessun'altra somma è mai stata introitata in Italia;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il mancato perfezionamento delle singole operazioni e che in contrasto con tali dichiarazioni è stata successivamente avanzata richiesta di estinzione dei crediti vantati verso l'estero dalle ditte del gruppo Fedeli mediante compensazione con i mezzi finanziari delle ditte fornitrici investiti nelle società del medesimo gruppo Fedeli;

Ritenuto che da tale richiesta, oltre a contraddire, come esposto, l'assunto degli atti difensivi presentati avverso processi verbali di accertamento, equivale praticamente ad una istanza di sanatoria ed implica perciò il riconoscimento di una specifica responsabilità a carico del gruppo che, ha mirato ad estinguere o quanto meno ad attenuare le conseguenze, sul piano sanzionatorio, degli illeciti valutari contestati alle singole ditte, non avendo queste potuto fornire alcuna documentazione a sostegno della tesi opposta ai rispettivi verbali di accertamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 14 giugno 1976 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità del mancato perfezionamento dell'operazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Einhorn di Milano mediante fidejussione del Banco di Roma, di Milano, nella misura del 5 % di Fr. Sv. 1.388.400 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5320)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 80 di olio di cocco, provenienza Costa d'Avorio, la ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 114.400 di cui al mod. *B*-Import n. 4074948 rilasciato dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde in data 26 febbraio 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'importazione della merce non è mai avvenuta;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare «Scambi con l'estero» cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il mancato perfezionamento delle singole operazioni e che in contrasto con tali dichiarazioni è stata successivamente avanzata richiesta di estinzione dei crediti vantati verso l'estero dalle ditte del gruppo Fedeli mediante compensazione con i mezzi finanziari delle ditte fornitrici investiti nelle società del medesimo gruppo Fedeli;

Ritenuto che da tale richiesta, oltre a contraddire, come esposto, l'assunto degli atti difensivi presentati avverso processi verbali di accertamento, equivale praticamente ad una istanza di sanatoria ed implica perciò il riconoscimento di una specifica responsabilità a carico del gruppo che, ha mirato ad estinguere o quanto meno ad attenuare le conseguenze, sul piano sanzionatorio, degli illeciti valutari contestati alle singole ditte, non avendo queste potuto fornire alcuna documentazione a sostegno della tesi opposta ai rispettivi verbali di accertamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 21 giugno 1976, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano mediante fidejussione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Milano nella misura del 5 % di $ USA 114.400 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5301)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1978.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta alle ditte Carlo Erba S.p.a. e Farmitalia S.p.a. dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Ascoli Piceno, località Marino del Tronto.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 5568 in data 15 giugno 1976 le ditte Carlo Erba S.p.a. e Farmitalia S.p.a. furono autorizzate a produrre nella officina farmaceutica comune sita in Ascoli Piceno, località Marino del Tronto, specialità medicinali nelle forme farmaceutiche polveri, polveri effervescenti, granulati, capsule, pomate, creme, supposte e sciroppi;

Vista la lettera in data 3 aprile 1978, con la quale le ditte citate rinunciano alla predetta autorizzazione per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, alle ditte Carlo Erba S.p.a. e Farmitalia S.p.a. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Ascoli Piceno, località Marino del Tronto, concessa con decreto n. 5568 in data 15 giugno 1976.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 16 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5471)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1978.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica, in ***altra sede in comune con altre ditte***, **alla** ***ditta*** **Archifar dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali (chimiche) e specialità medicinali biologiche nell'officina farmaceutica sita in Milano.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ACIS in data 21 agosto 1952 e con decreto ministeriale n. 3033 in data 16 gennaio 1963 la ditta Archifar fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Milano, via Trivulzio, 18, specialità medicinali (chimiche) e specialità medicinali biologiche purché registrate;

Vista la lettera in data 25 luglio 1977, con la quale la ditta rinuncia alle autorizzazioni citate per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altre ditte;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altre ditte, alla ditta Archifar l'autorizzazione a produrre specialità medicinali (chimiche) e specialità medicinali biologiche nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Trivulzio, 18, concessa con decreto ACIS 21 agosto 1952 e con decreto ministeriale n. 3033 in data 16 gennaio 1963.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 16 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5472)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 460 di olio di cocco greggio provenienza Costa d'Avorio la ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 1.750.300 di cui al mod. *B*-Import n. 3992458 rilasciato dalla Banca popolare di Milano in data 26 agosto 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'importazione della merce non è mai avvenuta;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il mancato perfezionamento delle singole operazioni e che in contrasto con tali dichiarazioni è stata successivamente avanzata richiesta di estinzione dei crediti vantati verso l'estero dalle ditte del gruppo Fedeli mediante compensazione con i mezzi finanziari delle ditte fornitrici investiti nelle società del medesimo gruppo Fedeli;

Ritenuto che da tale richiesta, oltre a contraddire, come esposto, l'assunto degli atti difensivi presentati avverso processi verbali di accertamento, equivale praticamente ad una istanza di sanatoria ed implica perciò il riconoscimento di una specifica responsabilità a carico del gruppo che, ha mirato ad estinguere o quanto meno ad attenuare le conseguenze, sul piano sanzionatorio, degli illeciti valutari contestati alle singole ditte, non avendo queste potuto fornire alcuna documentazione a sostegno della tesi opposta ai rispettivi verbali di accertamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 16 giugno 1976 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano, mediante fidejussione della Banca popolare di Milano nella misura del 5% di Fr. Sv. 1.750.300 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5709)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1978.

Erogazione di un aiuto comunitario per telaino di seme bachi per la campagna di commercializzazione 1978-79.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 845/72 del consiglio del 24 aprile 1972, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 100 del 27 aprile 1972, relativo alle misure speciali in favore della bachicoltura;

Visti i successivi regolamenti (CEE) n. 922/72 del 2 maggio 1972, n. 668/74 del 28 marzo 1974 e n. 1121 del 25 maggio 1978 del consiglio concernenti la fissazione delle norme generali per la concessione di un aiuto per i bachi da seta e l'importo di detto aiuto per la campagna di allevamento 1978-79;

Visti i regolamenti (CEE) n. 1054/73 del 18 aprile 1973 e n. 683/74 del 27 aprile 1974, della commissione, con i quali vengono stabilite le modalità per la concessione dell'anzidetto aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 22 settembre 1972, concernente l'affidamento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., dei compiti derivanti dall'applicazione del regime di aiuti istituito dalla Comunità economica europea per il settore della bachicoltura;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 del citato regolamento (CEE) n. 922/72, modificato con regolamento (CEE) n. 668/74, gli Stati membri debbano istituire il controllo amministrativo atto a garantire che il prodotto per il quale viene richiesto l'aiuto risponda alle condizioni stabilite per la concessione;

Ritenuta la necessità di provvedere alla emanazione delle occorrenti misure e modalità di esecuzione delle suindicate disposizioni comunitarie e nazionali;

Decreta:

Art. 1.

La corresponsione dell'aiuto a favore dei bachicoltori, previsto dai regolamenti della Comunità economica europea citati nelle premesse per gli allevamenti di bachi da seta effettuati nella campagna 1978-79 è regolato dalle disposizioni contenute nei regolamenti stessi e da quelle integrative ed applicative stabilite con il presente decreto.

La misura dell'aiuto è fissata in 55 unità di conto per telaini di seme bachi da 20.000 uova utili ed è corrisposta in lire italiane al tasso di cambio risultante dall'applicazione del punto c. dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 876/75.

Art. 2.

In base al disposto dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1054/73, l'aiuto è concesso per produzione di bozzoli da filanda e/o bozzoli da riproduzione, ottenuti in quantità non inferiore per telaino a kg. 23 di bozzoli primari cerniti (reali), di buona corteccia, maturi, uniformi per dimensioni e colore, esenti da macchie e ruggine, atti alla trattura, da bachi allevati nel territorio della Repubblica italiana su telaini ritirati presso una delle camere di incubazione di cui al successivo art. 3 e consegnati agli organismi autorizzati di cui al successivo art. 4.

Il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma è affidata all'Associazione nazionale bachicoltori, ente morale con sede in Treviso.

Per i bozzoli consegnati tali e quali sarà praticata una riduzione forfettaria del 20% ai fini della determinazione della suindicata qualità minima per telaino di prodotto cernito.

Art. 3.

Le camere di incubazione per il ritiro dei telaini di seme bachi da parte dei bachicoltori sono quelle di:

Venezia e Friuli-Venezia Giulia:

Montebelluna e Istrana (Treviso) del consorzio agrario provinciale di Treviso e Belluno;

Manigo (Treviso) del sig. Giulio Nicoletti;

S. Giacomo di Veglia (Treviso) del consorzio seme bachi - società cooperativa;

Fossalta di Trebaseleghe (Padova) del sig. Giuseppe Casarotto.

Lombardia:

Corticelle (Brescia) della sig.ra Evelina Albini;

Gottolengo (Brescia) del sig. Carlo Tedeschi;

Verolanuova (Brescia) del consorzio agrario provinciale di Brescia.

Marche:

Azienda gelsibachisericola della Società adriatica marchigiana (S.A.M.) di Osimo (Ancona).

Calabria:

Azienda gelsibachicola dell'Ente di sviluppo agricolo per la Calabria « Opera Sila », Mirto Crosia (Cosenza).

Art. 4.

Gli organismi autorizzati al ricevimento dei bozzoli ottenuti dagli allevamenti del seme bachi ritirato ed effettivamente utilizzato sono i seguenti:

Per i bozzoli da filanda:

federazione italiana dei consorzi agrari e/o per essa, consorzio agrario provinciale di Treviso e Belluno e consorzio agrario provinciale di Brescia;

cooperativa bachisericola veneta, società cooperativa con sede in Treviso;

cooperativa bachisericola del bresciano con sede in Brescia;

essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa con sede in Conegliano (Treviso);

cooperativa produttori bozzoli di Manigo (Treviso);

essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa con sede in Codroipo (Udine);

essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa con sede in Palmanova (Udine);

essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa con sede in Udine;

essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa con sede in Sacile (Pordenone);

centro bachicolo di Osimo (Ancona) della Società adriatica marchigiana;

cooperativa agricola del Tornello, società cooperativa con sede in Monte S. Martino (Macerata);

centro di orientamento gelsibachicolo di Mirto Crosia (Cosenza), dell'Opera Sila (Ente di sviluppo in Calabria).

Per i bozzoli da riproduzione:

consorzio seme bachi - società cooperativa con sede in S. Giacomo di Veglia (Treviso), via Isonzo, 31.

Art. 5.

Gli organismi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 hanno l'obbligo di:

rilasciare agli allevatori di bachi da seta in conformità all'art. 6 del regolamento (CEE) n. 1054/73, appositi attestati, vistati da un tecnico bacologico a ciò delegato dall'Associazione nazionale bachicoltori, rispettivamente per i telaini di seme bachi ritirati e per bozzoli consegnati dal bachicoltore per ogni operazione di ritiro dei telaini e di consegna dei bozzoli prodotti;

annotare giornalmente, in appositi distinti registri numerati di carico e scarico vistati dalla suddetta Associazione, i movimenti di entrata ed in uscita, rispettivamente dei telaini di seme bachi e dei bozzoli prodotti;

sottostare ai controlli dell'Associazione medesima, dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

trasmettere all'A.I.M.A., per tramite di detta Associazione, entro trenta giorni dalla data di emissione, una distinta degli attestati rilasciati dagli allevatori di bachi da seta per i telaini di seme bachi ritirati e per i bozzoli primari cerniti consegnati dai medesimi nel corso della campagna.

Art. 6.

Per ottenere la corresponsione dell'aiuto per i bozzoli prodotti nella campagna 1978-79 i bachicoltori debbono presentare all'A.I.M.A., entro il 30 novembre 1979, per tramite l'Associazione nazionale bachicoltori, una domanda contenente le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e firma del richiedente, oppure, per le cooperative agricole ed altri enti, denominazione o ragione sociale e sede dell'ente richiedente, nonché la firma del legale rappresentante;

b) numero dei telaini di seme bachi da 20.000 uova utili, utilizzati in ciascun allevamento, nonché la data o le date di ritiro di detti telaini tramite gli organismi di cui al precedente art. 3;

c) i quantitativi di bozzoli primari cerniti (reali) e di bozzoli secondari (scarti misti, macchiati, doppi, ecc.) ottenuti da detti allevamenti di bachi da seta, nonché la data o le date di consegna dei bozzoli stessi ad uno degli organismi di cui al precedente art. 4;

d) luogo o luoghi di deposito dei bozzoli prodotti ovvero, se questi sono stati già venduti e consegnati, del cognome, nome e indirizzo del primo acquirente.

La domanda, formulata su modulo predisposto dalla predetta Associazione, deve essere corredata dagli attestati relativi ai telaini di seme bachi ritirati e i bozzoli consegnati, rilasciati ai singoli allevatori di bachi da seta degli organismi indicati nei precedenti articoli 3 e 4.

Art. 7.

Al pagamento dell'aiuto provvede l'A.I.M.A., sulla base dei regolamenti comunitari vigenti in materia e delle norme che ne regolano il funzionamento.

A tal fine l'Associazione nazionale bachicoltori trasmette all'A.I.M.A., con apposita distinta e relazione, le domande ricevute, previo controllo della regolarità formale delle stesse e della corrispondenza dei relativi dati agli elementi contenuti negli attestati rilasciati dagli organismi di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Copia della distinta delle domande e della relazione sulle stesse deve essere trasmessa dall'Associazione predetta anche al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli accertamenti di competenza.

Art. 8.

Le funzioni di accertamento e di controllo affidate all'Associazione nazionale bachicoltori sono svolte secondo le istruzioni dall'A.I.M.A. e nei limiti di spesa dalla stessa autorizzati.

Art. 9.

Chiunque espone scientemente dati o notizie inesatte nei registri, attestati e domande, previsti nel presente decreto al fine di procurare a se e ad altri, per effetto di false dichiarazioni, i benefici previsti nel presente decreto in tutto o in parte non dovuti, soggiace alle penalità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1978

Il Ministro: MARCORA

(5606)

ORDINANZA MINISTERIALE 24 giugno 1978.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dallo Zaire.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dallo Zaire sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5719)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 8 luglio 1978:

Lorusso Caputi Andrea, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Milano.

Marzano Maria, notaio residente nel comune di Margherita di Savoia, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Sparanise, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, a seguito della decadenza dalla nomina nelle sede medesima del notaio Palmieri Elvira.

Garofalo Aldo, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Castel di Sangro, distretto notarile di Sulmona, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio De Carolis Vincenzo.

Folinea Vittorio, notaio residente nel comune di Noci, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Cicciano, distretto notarile di Napoli, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima, del notaio Del Genio Vincenzo.

Mussi Carlo, notaio residente nel comune di Monza, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Besana in Brianza, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Lorusso Caputi Andrea.

Mussi Carlo, notaio residente nel comune di Monza, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Cinisello Balsamo, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Lorusso Caputi Andrea.

Lorusso Caputi Andrea, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Gallarate, distretto notarile di Milano, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Brighina Giuseppe.

Russo Antonetta, notaio residente nel comune di Viù, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Trasacco, distretto notarile di Sulmona, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio De Luca Raffaele.

Russo Antonetta, notaio residente nel comune di Viù, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Carsoli, distretto notarile di Sulmona, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio De Luca Raffaele.

(5721)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dei cereali per la campagna di commercializzazione 1978-79 ed affidamento ad assuntori dei relativi servizi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303 e 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 10 ottobre 1967, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. tutti i compiti di organismo d'intervento nel mercato comune dei cereali;

Visto il D.P.Az. 16 aprile 1971, n. 321;

Visti i seguenti regolamenti della Comunità europea (CEE) sull'organizzazione comune di mercato nel settore dei cereali, validi per la campagna di commercializzazione 1978-79: n. 2727/75 del 29 ottobre 1975 (modificato in ultimo dal regolamento numero 1151/77 del 17 maggio 1977) n. 2731/75, n. 2738/75 e n. 2739/75 del 29 ottobre 1975, n. 1403/69 del 18 luglio 1969, n. 376/70 del 27 febbraio 1970 e successive modificazioni n. 1151/77, n. 1152/77, n. 1154/77, n. 1155/77, n. 1156/77, tutti del 17 maggio 1977, pubblicati nella «*Gazzetta Ufficiale*» della C.E.E. n. 136 del 2 giugno 1977, i regolamenti n. 1254/78 del consiglio, n. 1255/78 del consiglio, n. 1256/78 del consiglio, n. 1257/78 del consiglio, tutti del 12 giugno 1978 pubblicati nella «*Gazzetta Ufficiale*» della C.E.E. n. 156 del 14 giugno 1977 e quelli in corso di pubblicazione riguardanti sempre la disciplina comunitaria per la campagna di commercializzazione dei cereali 1978-79;

Considerato che alcuni regolamenti comunitari recanti ulteriori disposizioni in merito alle modalità e condizioni per l'attuazione delle operazioni di intervento nel settore dei cereali nella campagna di commercializzazione 1978-79 pur essendo stati regolarmente adottate dagli organismi comunitari sono tuttora in corso di pubblicazione e che tali ritardi pregiudicano la possibilità di far conoscere in tempo utile e necessario gli elementi per le operazioni d'intervento nel mercato dei cereali e di adottare di conseguenza le procedure previste dalla legislazione vigente;

Considerato che la campagna di commercializzazione 1978-79 inizia il 1° agosto 1978;

Ritenuto pertanto, in relazione a quanto precede, che si determinano motivi di necessità e urgenza per provvedere ad assicurare senza indugio i servizi di intervento nel mercato dei cereali per la campagna di commercializzazione 1978-79, regolandone altresì lo svolgimento ai sensi delle norme dei citati regolamenti delle Comunità europee e delle citate leggi nazionali;

Considerato che a tal fine occorre altresì provvedere all'affidamento ad assuntori del servizio relativo al compimento delle operazioni esecutive di intervento procedendo all'uopo a trattativa privata, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, con cooperative, consorzi e loro organizzazioni ed altri operatori ritenuti idonei a giudizio del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., che dispongano di attrezzature idonee alla lunga conservazione dei prodotti;

Nell'adunanza del 22 giugno 1978;

Ha deliberato:

1. Le operazioni di intervento nel mercato dei cereali nella campagna di commercializzazione 1978-79 sono regolate dalle condizioni contenute nell'unito disciplinare, che forma parte integrante della presente deliberazione.

2. Il compimento delle operazioni di cui al punto 1, per la parte afferente all'assuntore del servizio, è affidato dall'A.I.M.A., mediante trattativa privata, a cooperative, consorzi e loro organizzazioni ed altri operatori ritenuti idonei a giudizio del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., che dispongano di idonee attrezzature, nei limiti ed alle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

3. L'ammissione alla trattativa, per l'affidamento dell'incarico assuntore del servizio, è subordinata alla presentazione all'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, nella sede dell'azienda medesima in Roma, via Palestro n. 81, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al presidente dell'A.I.M.A. e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente.

Per le domande spedite per posta farà fede la data del timbro postale della località di partenza.

Nella domanda, da redigersi su carta da bollo, devono essere indicate:

la ragione sociale ed il legale rappresentante dell'organismo richiedente;

l'attività normalmente svolta;

il centro od i centri di commercializzazione nei quali il richiedente intende operare, scelti fra quelli risultanti dall'atto disciplinare allegato alla presente delibera, nonché la specie e quantità di prodotto che è in grado di acquistare e conservare;

l'ubicazione e la capacità ricettiva dei singoli magazzini disponibili nel centro o nei centri di commercializzazione indicati. I magazzini di ciascun centro debbono avere una capacità complessiva non inferiore a q.li 10.000 e singola non inferiore a q.li 5.000 distintamente per specie di cereale.

La domanda deve essere corredata di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data della presente delibera, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

la dichiarazione dell'assessorato all'agricoltura competente attestante la idoneità dei magazzini ad una buona conservazione del prodotto e la loro capacità ricettiva;

planimetria di ciascuno dei magazzini disponibili con allegata descrizione delle attrezzature specifiche esistenti e della loro capacità di introduzione e di uscita dei cereali;

dimostrazione della capacità finanziaria del richiedente corrispondente al valore a prezzo di intervento della quantità di cereali che si è in grado di acquistare e conservare nei magazzini messi a disposizione. Tale dimostrazione dovrà essere fornita attraverso la presentazione di nulla osta bancario ad una apertura di credito o altro documento bancario, fidejussorio o connesso con l'attività svolta in passato e rilevabile dal bilancio aziendale.

4. Gli assuntori del servizio per la campagna di commercializzazione 1977-78, che chiedono l'attribuzione dell'incarico ai sensi della presente delibera, sono esonerati dal presentare l'atto costitutivo e lo statuto, nonché per i magazzini già riconosciuti idonei, la dichiarazione di idoneità e la planimetria con allegata descrizione.

5. Il servizio è affidato dall'A.I.M.A., con contratto con cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nell'allegato atto disciplinare.

Roma, addì 22 giugno 1978

Il Ministro-Presidente: MARCORA

ATTO DISCIPLINARE

relativo alle operazioni esecutive di intervento nel settore dei cereali per la campagna di commercializzazione 1978-79 in attuazione delle norme del regolamento (CEE) n. 2727/75 del 29 ottobre 1975, e successivi regolamenti modificativi, integrativi ed applicativi.

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione dei cereali 1978-79, che inizia per tutti i cereali il 1° agosto 1978 e termina il 31 luglio 1979, i centri di commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana per il frumento tenero, per il frumento tenero panificabile, per il frumento duro, per l'orzo e per il granoturco sono quelli riportati nella tabella *A* annessa al presente atto disciplinare.

In tutti i centri di commercializzazione, nelle vendite all'intervento si applicano i seguenti prezzi unici, riferiti alla qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria vigente e per merce presa in consegna dall'acquirente nel mese di agosto 1978 (prezzi base):

frumento tenero	L./q.le	14.029,17
frumento duro	»	23.427,35
orzo	»	14.029,17
granoturco	»	14.029,17

Per il frumento tenero della qualità panificabile le vendite all'intervento vengono effettuate solo per il periodo 1° agosto 1978-31 ottobre 1978, al prezzo di riferimento di L./q.le 15.805,18 per merce della qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria vigente e presa in consegna dall'acquirente nel mese di agosto 1978 (prezzo base) nei centri di commercializzazione del frumento tenero riportati nella tabella *A*.

Il prezzo unico d'intervento del frumento duro si riferisce a prodotto della varietà «Cappelli» ed assimilati, mentre per le sottoindicate varietà si applicano le riduzioni di prezzo a fianco di ciascuna indicate:

Grifoni	L./q.le	461
Timilie, marzuoli e neri di Sicilia	»	2.308
Durtal, Rikita e Tomclair	»	2.885

I suddetti prezzi base sono suscettibili delle maggiorazioni e detrazioni per effettive caratteristiche, riportate nella tabella *B* annessa al presente atto disciplinare, nonché della maggiorazione mensile, riportata nella tabella *C* annessa al disciplinare medesimo, da applicarsi in relazione al mese di consegna del prodotto all'acquirente da settembre 1978 a maggio 1979.

Le maggiorazioni e detrazioni per caratteristiche sono calcolate applicando le percentuali previste nella citata tabella *C* sul rispettivo prezzo d'intervento unico di ciascun cereale e sul prezzo di riferimento per il frumento tenero della qualità panificabile.

La maggiorazione mensile è applicata, per i mesi stabiliti, nella intera misura prevista per il mese di consegna, qualunque sia il giorno di detto mese in cui il cereale è consegnato all'intervento.

Art. 2.

Per l'ammissibilità della vendita all'intervento i cereali indicati nel precedente art. 1 debbono:

essere stati raccolti nella Comunità;

essere offerti all'organismo d'intervento, da ciascun detentore, in lotti omogenei di un minimo di 80 tonnellate metriche per il frumento tenero e frumento tenero panificabile, l'orzo ed il granoturco e di 15 tonnellate metriche per il frumento duro;

essere di qualità sana, leale e mercantile.

Il cereale offerto in vendita è considerato di qualità sana, leale e mercantile quando ha il colore proprio a detto cereale, è privo di cattivo odore, di parassiti vivi (compresi gli acari) ad ogni stadio di sviluppo, non presenta anche semplici tracce di muffa, carie e carbonatura, nè semi di trigonella (fieno greco) e comunque semi nocivi (amari e tossici) e quando presenta i requisiti minimi riportati nella tabella *D*.

Art. 3.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei cereali offerti in vendita all'intervento è effettuato a mezzo di assuntori del servizio, alle condizioni stabilite nel presente atto disciplinare.

A decorrere dalla data di stipulazione del contratto di affidamento del servizio e fino alla data di chiusura della campagna di commercializzazione dei cereali 1978-79, l'assuntore ha l'obbligo di effettuare tutte le operazioni di acquisto, di finanziamento, di conservazione e di cessione dei cereali di cui all'art. 1 offerti all'intervento, secondo le norme del presente atto disciplinare e dei regolamenti delle Comunità europee vigenti per detta campagna, nei centri di commercializzazione, nei limiti di quantità e per i magazzini indicati nel contratto medesimo, riconosciuti idonei dall'A.I.M.A. ad essere compresi nella zona di operatività di ciascun centro di commercializzazione.

Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto tra l'A.I.M.A. e l'assuntore del servizio, sopravvengono modificazioni alle norme comunitarie vigenti in materia, l'assuntore è tenuto ad applicarle e ad osservarle in conformità delle istruzioni impartite dall'A.I.M.A. e se necessario si procederà tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore all'adeguamento delle condizioni contrattuali.

Art. 4.

Ogni offerta di vendita di cereali all'intervento deve essere oggetto di domanda scritta rivolta all'assuntore del servizio che gestisce magazzini d'intervento, per il centro di commercializzazione più vicino a quello in cui si trovano i cereali stessi al momento dell'offerta.

L'accettazione dell'offerta ricevuta deve essere effettuata dall'assuntore al più presto, con la comunicazione al venditore delle necessarie precisazioni sulle condizioni di presa in consegna della merce. Queste condizioni possono essere contestate dal venditore soltanto entro due giorni lavorativi successivi a quello di ricevimento dell'accettazione.

Qualora, per motivi di capienza od agibilità dei magazzini del centro di commercializzazione designato dal venditore oppure per contestazione delle condizioni di consegna comunicate, l'assuntore non fosse in grado di prendere in consegna la merce, l'assuntore medesimo ne informa immediatamente l'A.I.M.A. che adotta dirette decisioni sulla presa in consegna.

La data della presa in consegna da parte dell'assuntore viene convenuta tra il venditore e l'assuntore medesimo. La quantità di prodotto offerto in vendita all'assuntore deve, a cura del venditore, essere consegnata franco veicolo magazzino del centro di commercializzazione, non scaricata. Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino deve provvedere l'assuntore in presenza del venditore o, in sua assenza, di chi esegua materialmente la consegna e che si intende senza altro delegato alla consegna medesima.

All'atto della consegna, la qualità, la varietà, il peso, il condizionamento e le caratteristiche della merce consegnata sono accertati in contraddittorio tra l'assuntore o suo incaricato e il venditore od il suo delegato predetto.

Inoltre, per quanto riguarda il grano tenero panificabile, l'assuntore deve procedere anche all'accertamento se il prodotto abbia i requisiti di panificabilità, secondo il metodo e le modalità stabilite dalla regolamentazione comunitaria, con spese a carico del venditore.

In caso di contestazione tra l'assuntore ed il venditore o il suo delegato in ordine alla qualità, alla varietà, al condizionamento ed alle caratteristiche dei cereali offerti in vendita, compresa, per il grano tenero, la panificabilità o meno del prodotto, saranno prelevati in contraddittorio fra le parti idonei campioni che saranno sottoposti dall'assuntore all'analisi di un laboratorio autorizzato, scelto tra le parti o, in caso di disaccordo, designato dall'A.I.M.A.

Art. 5.

La merce consegnata è presa in carico dall'assuntore non appena siano state definite tra le parti, ai sensi del precedente articolo la qualità, il peso, il condizionamento e le caratteristiche della merce medesima, sempreché ricorrano le condizioni di ammissibilità della vendita indicate nel precedente art. 2. Le operazioni di presa in consegna, nonché quelle di pesatura e di entrata e di sistemazione della merce in magazzino, competono all'assuntore.

Il prezzo di acquisto è quello di intervento di cui all'art. 1 del presente disciplinare, con le maggiorazioni e detrazioni indicate nello stesso art. 1.

Il pagamento del prezzo al venditore deve essere effettuato al più presto dall'assuntore dopo la presa in carico del prodotto. A tal fine l'assuntore, all'atto della presa in carico, rilascia al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati: il centro di commercializzazione ed il magazzino in cui è avvenuta la consegna del prodotto, la data della consegna, l'intestatario venditore, la quantità, la qualità, la varietà, le caratteristiche merceologiche, la panificabilità o meno del grano tenero, il prezzo di acquisto, nelle componenti indicate al precedente art. 1 e relativa I.V.A.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli e relativa I.V.A. direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento e deve consegnare o spedire all'assuntore, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'I.V.A., un esemplare della fattura emessa, salvo che il venditore sia soggetto esonerato da tale imposta, nel quale caso l'assuntore sulla base di apposita dichiarazione del venditore apposta sulla bolletta d'acquisto all'atto della riscossione del prezzo, emette autofattura con l'I.V.A.

Il modello della bolletta di acquisto sarà rimesso dall'A.I.M.A. all'assuntore del servizio.

Una copia della bolletta deve essere trattenuta dall'assuntore presso il magazzino in cui è stato preso in consegna il prodotto.

Art. 6.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto e la conservazione del prodotto, nonché per le correlative operazioni esecutive, deve essere assicurato dall'assuntore del servizio.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dall'adempimento delle obbligazioni che sono oggetto del presente disciplinare, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore del servizio.

Art. 7.

L'assuntore del servizio provvede alla buona conservazione dei cereali acquistati, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamento e perdite del prodotto. Egli risponde verso l'A.I.M.A. delle quantità di cereali acquistati fino al momento della consegna all'acquirente o destinatario indicato dall'A.I.M.A. stessa, salvo che lo scondizionamento o la perdita siano derivati da fatti di guerra, terremoti, calamità naturali, cause di forza maggiore o da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa. L'assuntore comunica all'A.I.M.A. trimestralmente in maniera dettagliata le operazioni effettuate per la conservazione del prodotto. L'A.I.M.A. si riserva sulla base di quanto segnalato di fornire eventuali ulteriori istruzioni alle quali l'assuntore deve attenersi per la migliore conservazione dei cereali immagazzinati.

Le quantità di cereali acquistate debbono essere custodite dall'assuntore nel magazzino di ricevimento impegnato con il contratto di affidamento del servizio e debbono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento a cubatura delle masse, nonchè il costante controllo del condizionamento del prodotto e l'esecuzione delle conseguenti operazioni di paleggiatura, aereazione e disinfestazione. Esse, inoltre, debbono essere tenute distinte in rapporto alla qualità: frumento tenero panificabile, frumento tenero non panificabile, granoturco, orzo e grano duro, separatamente per le varietà Cappelli o assimilati, Grifoni, Marzuoli, Timilie, Neri di Sicilia e Durtal, Rikita e Tomclair.

Presso ogni magazzino debbono essere istituiti dall'assuntore, distintamente per le suddette qualità di cereale, un registro di carico ed un registro di scarico, da tenere costantemente aggiornati con annotazioni di tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto, per quantità, qualità, varietà e caratteristiche merceologiche, nonché per il grano tenero, panificabilità o meno del prodotto.

Il modello di tali registri sarà fornito all'assuntore del servizio dall'A.I.M.A.

Art. 8.

La vendita od altra destinazione dei cereali acquistati dall'assuntore è disposta dall'A.I.M.A. ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle condizioni stabilite dall'A.I.M.A. stessa, quale organismo di intervento, in conformità dei vigenti regolamenti comunitari.

Durante la campagna di commercializzazione 1978-79 le vendite avverranno di norma attraverso pubblica gara e secondo le disposizioni contenute nel disciplinare di gara riportato nell'allegato *E*.

L'assuntore deve segnalare all'A.I.M.A. lo stato di condizionamento dei cereali affinchè essa possa disporre razionalmente la destinazione dei prodotti.

La vendita è disposta di norma a prezzo non inferiore al prezzo di intervento valido per la campagna. A tale prezzo vanno poi applicate le maggiorazioni e detrazioni per caratteristiche, nonché la maggiorazione mensile relativa al mese di ritiro della merce, di cui al precedente art. 1, calcolate ed applicate nei sensi ivi stabiliti; la maggiorazione mensile da applicare alle quantità vendute durante i mesi di giugno e luglio 1979 è quella valida per il precedente mese di maggio.

Qualora l'A.I.M.A. disponga la vendita a prezzo inferiore a quello di intervento aumentato della maggiorazione mensile relativa al mese stabilito per la consegna, la differenza è versata dall'A.I.M.A. all'assuntore nel termine previsto per il finanziamento della merce da parte dell'acquirente.

L'assuntore effettuerà le consegne del prodotto ceduto dall'A.I.M.A. — alla condizione di merce resa alla rinfusa su veicolo magazzino di consegna, oppure resa piede porta magazzino, secondo le disposizioni dell'A.I.M.A. — dal giorno successivo alla data del totale finanziamento del controvalore e relativa I.V.A. presso le sue casse.

L'accertamento del peso metrico, condizionamento, qualità e caratteristiche, viene fatto in contraddittorio tra l'assuntore e l'acquirente o, in sua assenza, chi esegue per lui materialmente il ritiro e che si intende senz'altro a ciò delegato, alla uscita del prodotto dal magazzino.

Tutte le operazioni relative alla consegna del prodotto alla prescritta condizione di resa del prodotto stesso, compresa la pesatura, competono all'assuntore.

Art. 9.

Per ogni consegna all'acquirente o destinatario l'assuntore deve emettere apposita « bolletta di uscita », nella quale devono risultare: il magazzino ove è avvenuto il ritiro, la data del ritiro, la quantità, la qualità e — salvo il caso di contestazione tra l'assuntore e il cessionario — le effettive caratteristiche merceologiche del prodotto.

Le eventuali differenze che diano luogo a maggiorazioni e detrazioni debbono essere determinate separatamente magazzino per magazzino. All'uopo, per ciascun magazzino viene effettuata la media ponderata delle caratteristiche accertate e riportate nelle bollette oppure nel risultato di analisi, relativamente a tutte le consegne eseguite dal magazzino stesso al medesimo compratore a fronte di tutto il quantitativo consegnato in esecuzione del rapporto di cessione.

Ogni vendita dovrà essere documentata da apposita fattura, che viene emessa dall'assuntore del servizio dopo che sia stata ultimata la consegna del prodotto e sia stato definito l'accertamento delle caratteristiche e, comunque, entro e non oltre venti giorni dal termine ultimo stabilito dall'A.I.M.A. per il ritiro

del prodotto stesso o dalla data entro la quale è stato compiuto l'accertamento delle caratteristiche nel caso che lo stesso sia stato sottoposto a giudizio di terzi.

Nella fattura, da emettere conformemente alle vigenti disposizioni sull'I.V.A. deve risultare: l'acquirente, gli estremi del dispositivo di vendita emesso dall'A.I.M.A., il magazzino o i magazzini di consegna, la quantità consegnata, la qualità, le caratteristiche merceologiche ed il controvalore effettivo di tale quantità e relativa I.V.A., l'importo e la data del versamento provvisorio del controvalore stesso e relativa I.V.A., eseguito dall'acquirente, nonché l'importo delle differenze dovute a saldo.

Il regolamento dei conguagli risultanti dalla fattura deve essere effettuato entro quindici giorni dalla presentazione della fattura stessa

Art. 10.

La differenza tra il prezzo base di vendita e il prezzo base d'intervento compete all'A.I.M.A. e deve essere versata dall'assuntore in apposito conto presso la tesoreria centrale dello Stato ed intestato all'A.I.M.A. detratta una quota di L. 300 al quintale e relativa I.V.A. che è trattenuta dall'assuntore a titolo di acconto sul compenso dovutogli e per la quale l'assuntore stesso deve emettere apposita fattura.

Qualora tale differenza di prezzo per quintale di prodotto venduto sia inferiore a L. 300 e relativa I.V.A., l'A.I.M.A. corrisponde direttamente all'assuntore, a consegna avvenuta del prodotto all'acquirente, l'importo corrispondente alla parte della quota di acconto sul compenso e relativa I.V.A. non incassata dall'assuntore.

La differenza attiva e l'eventuale differenza passiva tra l'ammontare delle maggiorazioni mensili riscosse e l'ammontare delle maggiorazioni mensili pagate dall'assuntore competono all'A.I.M.A. e sono regolate tra le parti a chiusura della campagna sulla base della dimostrazione degli acquisti e delle vendite di cui al successivo art. 16.

Le condizioni dei precedenti commi possono essere derogate in sede contrattuale per quanto attiene al sistema di erogazione della quota d'acconto.

Art. 11.

Entro il giorno 5 di ciascun mese, l'assuntore deve comunicare all'A.I.M.A. per ciascun magazzino presso il quale sia avvenuto movimento di prodotto nel corso del mese precedente, e distintamente per qualità di cereale — con riserva di trasmissione delle copie delle bollette di acquisto e delle bollette di uscita — i dati relativi alle quantità prese in carico ed alle quantità consegnate nel corso del mese considerate con la situazione delle giacenze presso detti magazzini alla fine di detto mese.

La copia delle bollette di acquisto e delle bollette di uscita deve essere trasmessa all'A.I.M.A., in allegato rispettivamente alle copie dei relativi fogli dei registri di carico e scarico, mediante plico raccomandato spedito non oltre il 20 del mese successivo a quello in cui tali atti sono stati emessi. Con lo stesso plico deve essere inviata all'A.I.M.A. copia delle fatture o autofatture di acquisto e delle fatture di vendita, nonché un elenco dei pagamenti effettuati per l'acquisto nel corso del mese precedente, con l'indicazione degli estremi delle bollette di acquisto, delle quantità e degli importi pagati.

Inoltre, ai fini dell'adempimento da parte dell'A.I.M.A. delle prescrizioni contenute nell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 729/70 del 21 aprile 1970, e successivi regolamenti di applicazione sulla presentazione alle Comunità europee del resoconto di gestione per anno civile, l'assuntore deve trasmettere all'A.I.M.A., entro il 31 gennaio 1979, un conto provvisorio al 31 dicembre 1978, relativamente al movimento di magazzino verificatosi nel corso dell'anno 1978 e distintamente per ciascun mese dell'anno stesso e per qualità di cereale secondo le indicazioni che saranno riportate nel contratto di affidamento del servizio.

Art. 12.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto per gli atti di acquisto e di cessione eseguiti dall'assuntore nell'espletamento dell'incarico, nel contratto di affidamento del servizio saranno stabilite le prescrizioni che l'assuntore stesso deve osservare in nome e per conto dell'A.I.M.A.

Art. 13.

All'assuntore del servizio è dovuto, per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, un compenso riferito a quintale di cereali effettivamente acquistati ed immagazzinati, nella misura che sarà determinata nel contratto di affidamento del servizio.

All'assuntore è dovuto altresì il rimborso delle spese di entrata in magazzino dei cereali acquistati, delle spese di uscita dal magazzino dei cereali ceduti, del costo del finanziamento sulle somme impiegate nell'acquisto del prodotto per la durata della effettiva giacenza dei cereali in magazzino, nella misura che sarà stabilita nel contratto.

In sede di liquidazione di quanto compete all'assuntore ai sensi del precedente comma, saranno detratti l'eccedenza tra le maggiorazioni mensili riscosse all'atto della vendita del prodotto e quelle corrisposte all'atto dell'acquisto del prodotto stesso, nonché gli acconti previsti dai precedenti articoli 8 e 10.

Art. 14.

Per le quantità di cereali acquistate nel corso della campagna di commercializzazione 1978-79 e rimaste invendute al termine della campagna stessa, l'assuntore ha l'obbligo di proseguire nel corso della successiva campagna 1979-80 i compiti di commercializzazione previsti per la precedente campagna con diritto agli ulteriori relativi compensi e rimborsi, nonché al rimborso dell'ulteriore costo del finanziamento, calcolato a partire dal 1° agosto 1979 sul controvalore delle rimanenze di frumento tenero panificabile e non, frumento duro, orzo e granoturco determinato in base ai prezzi iniziali di intervento della campagna di commercializzazione 1979-80.

Per le rimanenze di cereali invendute al 31 luglio 1979, qualora i prezzi iniziali d'intervento della campagna 1979-80 risultassero inferiori ai prezzi iniziali di intervento della precedente campagna 1978-79 sono dovute dall'A.I.M.A. all'assuntore le differenze fra detti prezzi iniziali delle due campagne. Tali differenze non sono imputabili al compenso, dato che esse costituiscono un rimborso di costo già sostenuto dall'assuntore.

Qualora i prezzi iniziali d'intervento della campagna 1979-80 risultassero superiori a quelli iniziali d'intervento della campagna 1978-79 per i quantitativi successivamente venduti si terrà conto, nell'applicazione del precedente art. 10, del prezzo base iniziale d'intervento della campagna 1978-79 e del prezzo base di vendita.

Nelle suddette differenze di prezzi si intendono comprese le eventuali diminuzioni, oppure gli eventuali aumenti di valore delle caratteristiche del prodotto invenduto derivanti sia dalla variazione dei prezzi di intervento di base delle due campagne sia dalla variazione dei parametri di valutazione delle caratteristiche medesime.

Art. 15.

Per esigenze tecniche di amministrazione e di vendita l'A.I.M.A. ha facoltà di impartire norme tendenti ad unificare, sotto il profilo amministrativo e contabile, le operazioni occorrenti per la commercializzazione delle quantità di cereali rimaste invendute al termine di campagne anteriori, fatte salve le competenze dell'assuntore.

Art. 16.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite di cereali effettuate nel corso della campagna di commercializzazione, secondo le prescrizioni e nei termini che saranno stabiliti dall'A.I.M.A. e comunicati all'assuntore stesso entro il 31 marzo 1979.

Art. 17.

E' in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre in ogni momento ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 18.

Nel corso della campagna di commercializzazione l'A.I.M.A. impartirà le necessarie ed opportune disposizioni affinchè la attività dell'assuntore del servizio si svolga nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari. L'assuntore è tenuto comunque a dare attuazione ai regolamenti comunitari che dovessero essere emanati nel corso della campagna di commercializzazione 1978-79 nei tempi dagli stessi stabiliti anche senza specifiche disposizioni dell'A.I.M.A. dandone, però, immediata comunicazione all'azienda medesima.

Art. 19.

Nel corso di accertata irregolarità o inadempienza nell'espletamento del servizio, l'A.I.M.A. potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico.

La revoca comporta la perdita del diritto al compenso di cui al precedente art. 13 salvo ogni altro obbligo e responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti dell'A.I.M.A.

Roma, addì 22 giugno 1978

Visto, *il Ministro-Presidente*
MARCORA

TABELLA *A*

CENTRI DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI CEREALI PER LA CAMPAGNA 1978-79

FRUMENTO TENERO

Alessandria	Alessandria - Acqui - Tortona - Casale Monferrato - Arquata Scrivia
Ancona	Jesi - Osimo - Senigallia - Ancona - Fabriano - Ostra Vetere
Arezzo	Arezzo - Cortona - S. Giovanni Valdarno - Bibbiena - Sansepolcro
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno - Ortezzano - Montegranaro - Fermo - Amandola
Asti	Asti - Nizza Monferrato
Avellino	Atripalda
Bari	Bari
Belluno	Belluno
Benevento	Benevento - S. Bartolomeo in Galdo
Bergamo	Bergamo - Fontanella - Treviglio
Bologna	S. Giovanni Persiceto - Imola - Vergato - Molinella
Brescia	Brescia - Lonato - Orzinuovi - Rovato - Manerbio - Remedello
Brindisi	Brindisi
Cagliari	Cagliari
Caltanissetta	Caltanissetta
Campobasso	Campobasso - Larino - Termoli
Caserta	Aversa - Vairano
Catania	Catania
Catanzaro	Catanzaro
Chieti	Chieti - Casalbordino - Lanciano
Como	Mariano Comense
Cosenza	Cosenza - Rocca Imperiale
Cremona	Cremona - Crema - Scandolara
Cuneo	Cuneo - Savigliano - Mondovì - Saluzzo - Alba
Enna	Enna
Ferrara	Vigarano - Massafiscaglia - Ferrara - Portomaggiore
Firenze	Borgo S. Lorenzo - Empoli - Figline Valdarno
Foggia	Foggia
Forlì	Forlì - Rimini - Cesena - Meldola - Coriano - Rocca S. Casciano
Frosinone	Frosinone - Anagni - Cassino - Paliano
Gorizia-Trieste	Romans d'Isonzo
Grosseto	Grosseto - Cinigiano - Manciano - Gavorrano - Orbetello - Castel del Piano - Civitella Paganico
L'Aquila	L'Aquila
Latina	Latina - Cisterna - Terracina - Aprilia
Lecce	Lecce
Livorno	Rosignano - Suvereto - Ardenza
Lucca	S. Pietro a Vico
Macerata	Macerata - Castelraimondo - S. Angelo in Pontano - Cingoli - Recanati
Mantova	Mantova - Ostiglia - Ceresara - Commessaggio
Matera	Matera
Messina	Messina
Milano	Milano - Corbetta - Lodi - Casalpusterlengo - Vimercate
Modena	Modena - S Felice sul Panaro - Carpi - Pavullo - Mirandola
Napoli	Napoli
Novara	Novara
Padova	Padova - Este - Piove di Sacco - Camposampiero
Palermo	Palermo
Parma	Parma - Fontanellato - Calestano - Bardi - Busseto
Pavia	Pavia - Voghera - Mortara - Corteolona
Perugia	Perugia - Foligno - Città di Castello - Gubbio - Todi - Castiglione del Lago
Pesaro-Urbino	Pesaro-Urbino - Macerata Feltria - Cagli - Fossombrone
Pescara	Pescara - Manoppello - Loreto Aprutino
Piacenza	Piacenza - Fiorenzuola d'Arda - Borgonovo - Bettola
Pisa	Pisa - Pontedera - Guardistallo - Volterra
Pistoia	Monsummano
Pordenone	Pordenone
Potenza	Potenza
Ravenna	Ravenna - Faenza - Conselice - Lugo
Reggio Emilia	Reggio Emilia - Carpineti - Novellara - Ramiseto
Rieti	Rieti - Poggio Mirteto
Roma	Roma - Campagnano - Cerveteri - Tivoli - Civitavecchia - Pomezia
Reggio Calabria	Reggio Calabria
Rovigo	Rovigo - Badia Polesine - Contarina - Adria
Salerno	Salerno
Sassari	Olbia
Siena	Siena - Montepulciano - Buonconvento - Colle Val d'Elsa
Taranto	Mottola
Teramo	Teramo - S. Omero - Montorio al Vomano - Giulianova
Terni	Terni - Narni scalo - Orvieto - Fabro
Torino	Torino - Pinerolo - Rivarolo Canavese - Chivasso - Carmagnola
Treviso	Treviso - Vazzola - Montebelluna - Castelfranco Veneto
Udine	Udine - S. Giorgio di Nogaro - Latisana
Varese	Gallarate
Venezia	Venezia - Mestre - Cavarzere - S. Donà di Piave - Portogruaro - Dolo
Vercelli	Vercelli - Santhià - Crescentino
Verona	Verona - Cerea - S. Bonifacio - Caprino Veronese
Vicenza	Vicenza - Barbarano - Thiene - Sandrigo - Lonigo
Viterbo	Viterbo - Valentano - Tarquinia - Civitacastellana

FRUMENTO DURO

Agrigento	Agrigento - Licata - Cammarata - Canicattì - Ribera - S. Margherita B. - Naro - Aragona Cianciana - Favara - Bivona
Alessandria	Alessandria - Tortona
Ancona	Ancona - Jesi - Osimo - Fabriano - Senigallia - Ostra Vetere
Arezzo	Arezzo - Cortona
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno - Fermo - Montegranaro - Ortezzano - Amandola
Avellino	Atripalda - Ariano Irpino - Lacedonia - Vallata - Calitri - Montecalvo - Mirabella Eclano

Bari	Bari - Spinazzola - Altamura - Canosa di P. - Gravina di P. - Minervino M. - Santeramo in Colle
Benevento	Benevento - S. Bartolomeo in Galdo - Pescosannita - Apice - Circello - Castelfranco in Miscano
Bologna	S. Giovanni in Persiceto - Imola - Vergato - Molinella
Brindisi	Brindisi
Cagliari	Cagliari - Barumini - Sanluri - San Giovanni Suergiu - Villacidro - Guspini Iglesias - Pula - Giba - Senorbì - Guasila
Caltanissetta	Caltanissetta - Riesi - Gela - Mussomeli - Vallelunga - Mazzarino - Resuttano - Milena - Marianopoli - Serradifalco
Campobasso	Campobasso - Larino - S. Croce di M. - Termoli - Riccia - Montenero di Bisaccia - S. Elia a Pianisi
Caserta	Vairano - Piedimonte d'Alife
Catania	Catania - Caltagirone - Ramacca - Schettino (frazione Paternò) - Grammichele - Palagonia - Mirabella Imbaccari - Militello - Raddusa
Catanzaro	Catanzaro - Crotone - Isola Capo Rizzuto - Cutro - Strongoli - Botricello - Cropani - Vibo Valentia - S. Eufemia Lamezia
Chieti	Chieti - Atessa - Guardiagrele - Lanciano - Casoli - Casalbordino
Cosenza	Cosenza - Spezzano Albanese - Rocca Imperiale - Mongrassano - Amendolara - Montalto - Rose
Enna	Enna - Centuripe - Nicosia - Pietraperzia - Aidone - Agira - Catenanuova - Cagliano Monferrato - Barrafranca - Villarosa
Ferrara	Ferrara - Vigarano - Massafiscaglia - Portomaggiore
Firenze	Empoli - Figline Valdarno
Foggia	Foggia - Cerignola - S. Severo - Manfredonia - Lucera - Ascoli Satriano - Serracapriola - Orsara di P. - Pietramontecorvino - Casalnuovo - Poggio Imperiale - S. Marco in Lamis
Forlì	Forlì - Meldola - Rimini - Rocca San Casciano - Cesena - Coriano
Frosinone .	Frosinone - Cassino - Paliano
Genova	Genova
Grosseto	Grosseto - Manciano - Castel del Piano - Civitella Paganico
Isernia	Isernia - Venafro
Latina	Latina
Lecce	Lecce - Maglie - Nardò
Livorno	Rosignano - Suvereto
Macerata	Macerata - S. Angelo in Pontano - Cingoli - Recanati
Matera	Matera - Bernalda - Ferrandina - Irsina - Grassano - Stigliano - Montalbano J. - Nova Siri - Craco
Messina	Messina - Milazzo - Castel di Lucio - Cesarò
Modena	Modena - Carpi
Nuoro	Nuoro - Macomer - Gergei - Siniscola - Magomadas - Orosei - Tortolì - Isili - Laconi
Oristano	Oristano
Padova	Padova - Este
Palermo	Termini Imerese - Corleone - Castellana S. - Baucina - Alia - Camporeale - Prizzi - Cefalà Diana - Castronuovo - Alimena - Bisacquino - Palermo
Parma	Parma - Fontanellato
Pavia	Voghera - Corteolona
Perugia	Perugia - Todi
Pesaro	Pesaro Urbino - Macerata Feltria - Fossombrone - Cagli
Pescara	Pescara
Piacenza	Piacenza - Fiorenzuola d'Arda - Borgonovo
Pisa	Volterra
Potenza	Potenza - Senise - Venosa - Genzano di Lucania - Melfi - Avigliano - Corleto Perticara - Rionero in Vultura - Lavello - Atella - Oppido Lucano - Tolve - Montemilone
Ragusa	Ragusa - Modica - Chiaramonte Gulfi - Giarratana - Ispica - Acate
Ravenna	Ravenna - Lugo - Faenza
Reggio Calabria . . .	Reggio Calabria - Locri
Roma	Roma - Cerveteri - Campagnano - Civitavecchia - Tivoli
Rovigo	Rovigo - Badia Polesine - Adria
Salerno	Salerno - Sala Consilina - Altavilla
Sassari	Alghero - Bornova - Olbia - Ozieri - Porto Torres - Pozzomaggiore - Sedini - Ittiri - Tula - Sassari
Siena	Siena - Buonconvento
Siracusa	Siracusa - Noto - Lentini - Palazzolo Acreide - Rosolini - Canicattini Bagni
Taranto	Mottola - Ginosa
Teramo	Giulianova
Terni	Orvieto
Trapani	Castelvetrano - Alcamo - Poggioreale - Salemi - Mazara del Vallo - Buseto Palizzolo - Marsala - Gibellina
Verona	Cerea
Viterbo	Viterbo - Sutri - Tarquinia - Acquapendente - Bagnoregio - Tuscania - Monteromano - Montalto di Castro - Barbarano Romano - Valentano

GRANOTURCO

Alessandria	Alessandria
Bergamo	Bergamo
Brescia	Brescia
Cremona	Cremona
Cuneo	Cuneo
Mantova	Mantova
Milano	Milano
Padova	Padova
Pordenone	Pordenone
Rovigo	Rovigo
Torino	Torino
Treviso	Treviso
Udine	Udine
Venezia	Venezia
Verona	Verona
Vicenza	Vicenza

ORZO

Milano	Milano
Verona	Verona
Grosseto	Grosseto
Napoli	Napoli

Visto, *il Ministro-Presidente*
MARCORA

TABELLA *B*

MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI DI PREZZO PER CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DEI CEREALI PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1978-79.

Quando il cereale presenta caratteristiche che differiscono da quelle stabilite per la qualità tipo si applicano le maggiorazioni e detrazioni indicate in misura percentuale nei seguenti prospetti I, II, III.

Dette percentuali vanno applicate sui prezzi unici di intervento per quintale che sono, rispettivamente, di L. 14.029,17 per il frumento tenero, l'orzo e il granoturco, di L. 23.427,35 per il frumento duro e sul prezzo di riferimento del frumento tenero panificabile di L. 15.805,18.

Tutte le maggiorazioni e detrazioni per caratteristiche effettive si applicano congiuntamente. Qualora però risultino contemporaneamente una maggiorazione per tenore di umidità ed una maggiorazione per peso specifico, si applica soltanto la maggiorazione più elevata delle due.

I. — MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI PER TASSO DI UMIDITA'

Tasso di umidità	Frumento tenero panificabile e non panificabile - frumento duro segale - orzo	Granoturco
1	2	3
Maggiorazioni		
15,4	0,1	—
15,3	0,2	—
15,2	0,3	—
15,1	0,4	—
15,0	0,5	—
14,9	0,6	—
14,8	0,7	—
14,7	0,8	—
14,6	0,9	—
14,5	1,0	—
14,4	1,1	0,1
14,3	1,2	0,2
14,2	1,3	0,3
14,1	1,4	0,4
14,0	1,5	0,5
13,9	1,6	0,6
13,8	1,7	0,7
13,7	1,8	0,8
13,6	1,9	0,9
13,5	2,0	1,0
13,4	2,1	1,1
13,3	2,2	1,2
13,2	2,3	1,3
13,1	2,4	1,4
13,0	2,5	1,5
12,9	2,6	1,6
12,8	2,7	1,7
12,7	2,8	1,8
12,6	2,9	1,9
12,5	3,0	2,0
12,4	3,1	2,1
12,3	3,2	2,2
12,2	3,3	2,3
12,1	3,4	2,4
12,0	3,5	2,5
11,9	3,6	2,6
11,8	3,7	2,7
11,7	3,8	2,8
11,6	3,9	2,9
11,5	4,0	3,0
11,4	4,1	3,1
11,3	4,2	3,2
11,2	4,3	3,3
11,1	4,4	3,4
11,0	4,5	3,5
10,9	4,6	3,6
10,8	4,7	3,7
10,7	4,8	3,8
10,6	4,9	3,9
10,5	5,0	4,0
10,4	5,1	4,1
10,3	5,2	4,2
10,2	5,3	4,3
10,1	5,4	4,4
10,0	5,5	4,5
Detrazioni		
15,5	—	0,1
15,6	—	0,2
15,7	—	0,4
15,8	—	0,5
15,9	—	0,6
16,0	—	0,8

II. — MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI PER DIFFERENZE DI PESO SPECIFICO

	kg/hl.	%
Frumento tenero:		
Maggiorazioni	—	—
Base	72,000 ed oltre	—
Detrazioni	meno 72,0 - 71,0	0,5
	meno 71,0 - 70,0	1,0
Frumento duro:		
Maggiorazioni	oltre 82,0	1,10
	da 81,001 a 82,0	0,90
	da 80,001 a 81,0	0,60
	da 79,001 a 80,0	0,30
Base	da 76,000 a 79,000	—
Detrazioni	meno 77,0 - 76,0	0,75
Orzo:		
Maggiorazioni	—	—
Base	63,000 ed oltre	—
Detrazioni	—	—
Frumento tenero panificabile:		
Maggiorazioni	oltre 79,0	1,1
	da 78,0 a 79,0	0,9
	da 77,0 a 78,0	0,6
	da 76,0 a 77,0	0,3
Base	da 74,000 a 76,000	—
Detrazioni	meno 74,0 - 73,0	0,75

Visto, *il Ministro-Presidente*
MARCORA

III. — DETRAZIONI PER IMPURITÀ

Classificazione delle impurità	Tolleranza %	Limiti massimi di ricevibilità per classe %	Limite massimo di ricevibilità complessivo %	Detrazioni
Frumento tenero panificabile				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	4,=	5,=	10,=	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 4% complessivo di tolleranza.
b) Cariossidi spezzate		5,=		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 4% complessivo di tolleranza.
c) Chicchi germinati	2,5	6,=		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 2,5% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 6%.
d) Impurità varie (nulle)	0,5	3,= (1)		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre lo 0,5% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 3%.
Frumento duro				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	3,=	5,=	10,=	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 3% di tolleranza complessiva.
b) Cariossidi spezzate	2,=	5,=		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 2% di tolleranza complessiva.
c) Chicchi germinati	2,5	4,=		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 2,5% di tolleranza complessiva.
d) Impurità varie (nulle)	0,5	3,= (1)		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre lo 0,5% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 3%.
e) Chicchi di frumento tenero	4,=	4,= (2)	4,=	—
f) Chicchi bianconati	20,=	50,=	50,=	0,2% per ogni differenza supplementare dell'1% o frazione dal 20 al 40% di bianconati. 0,3% per ogni differenza supplementare dell'1% o frazione oltre il 40% e fino al limite massimo di ricevibilità.
Orzo e frumento tenero				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	5,= (3)	12,=	12,=	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 5% di tolleranza.
b) Chicchi spezzati	3,=	5,=		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre al 3% complessivo di tolleranza.
c) Chicchi germinati	2,5	6,=		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre al 2,5% complessivo di tolleranza.
d) Impurità varie (nulle)	1,=	3,=		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il limite di tolleranza dell'1%.
Granoturco				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	4,=	5,=	12,=	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 4% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità.
b) Chicchi spezzati	4,=	10,=		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 4% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità.
c) Chicchi germinati	2,5	6,=		0,00% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 2,5% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità.
d) Impurità varie (nulle)	1,=	3,=		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre l'1% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 3%.

(1) Di cui al massimo lo 0,05% di chicchi scaldati, 0,05% di segale cornuta e lo 0,10% di semi nocivi.
(2) I chicchi di frumento tenero nel duro oltre il limite del 4% vanno considerati come « altri cereali » e quindi, ai fini della ricevibilità del prodotto, come impurità relative ai chicchi.
(3) Compresi i chicchi striminziti.

Visto, *il Ministro-Presidente*
MARCORA

TABELLA *C*

MAGGIORAZIONI MENSILI DA APPLICARE AL PREZZO DI INTERVENTO DEI CEREALI PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1978-79

	Frumento tenero orzo e granoturco	Frumento duro
	Lit./q.le	Lit./q.le
Agosto 1978	—	—
Settembre 1978	168,48	180,02
Ottobre 1978	336,96	360,04
Novembre 1978	505,45	540,07
Dicembre 1978	673,93	720,09
Gennaio 1979	842,42	900,12
Febbraio 1979	1.010,90	1.080,14
Marzo 1979	1.179,38	1.260,16
Aprile 1979	1.347,87	1.440,19
Maggio 1979	1.516,35	1.620,21
Giugno 1979	1.684,84	1.800,24
Luglio 1979	1.684,84	1.800,24

Visto, *il Ministro-Presidente*
MARCORA

ALLEGATO *D*

	Frumento duro	Frumento tenero	Grano tenero panificabile	Orzo	Granoturco
1. Tenore massimo di umidità	14,50%	14,50%	14,50%	14,50%	16%
2. Percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, di cui:	10%	12%	10%	12%	12%
a) chicchi spezzati	5%	5%	5%	5%	10%
b) impurità relative ai chicchi, di cui:	5%	12%	5%	12%	5%
chicchi striminziti		12%		12%	
altri cereali	3% (1)				
chicchi attaccati da parassiti		5%		5%	
chicchi che presentano colorazioni del germe					
chicchi volpati					
chicchi scaldati per essiccamento	0,50%	3%	0,50%	3%	3%
c) chicchi germinati	4%	6%	6%	6%	6%
d) impurità varie (Schwarzbesatz), di cui:	3%	3%	3%	3%	3%
semi di erbacce nocive	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
chicchi avariati, fra cui chicchi scaldati spontaneamente	0,05%		0,05%		
impurità propriamente dette					
segale cornuta	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
chicchi cariati					
insetti morti e frammenti d'insetti					
3. Percentuale massima di:					
chicchi bianconati, anche solo parzialmente	50%				
chicchi di frumento tenero	4%				
4. Peso specifico minimo	76 kg/hl	70 kg/hl	73 kg/hl	63 kg/hl	—

(1) Compreso il frumento tenero nel duro.

Visto, *il Ministro-Presidente*
MARCORA

ALLEGATO *E*

DISCIPLINARE DI GARA PER LA VENDITA DI CEREALI DISPOSTA DALL'A.I.M.A.

I. — OGGETTO DELLA GARA

1. — Ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 376/70 del 27 febbraio 1970 e n. 2738/75 del 29 ottobre 1975, l'A.I.M.A. pone in vendita sul mercato della comunità durante la campagna di commercializzazione 1978-79 a fini di fabbricazione di alimenti per l'approvvigionamento della popolazione, frumento tenero panificabile, frumento duro, frumento tenero e orzo appartenente alla gestione comunitaria d'intervento.

2. — L'A.I.M.A. comunicherà di volta in volta l'elenco dei magazzini ove è giacente il prodotto posto in vendita con le rispettive quantità e la data della gara stessa. La suddetta comunicazione verrà effettuata dal direttore generale dell'A.I.M.A. su delibera del consiglio di amministrazione.

3. — La vendita è effettuata, in base ad offerte di acquisto, alle condizioni contenute nel presente bando di gara.

4. — Coloro che hanno interesse all'acquisto possono visitare i magazzini di giacenza della merce nei cinque giorni precedenti quello di espletamento della gara senza possibilità però di prelevare campioni.

II. — PREZZO

1. — Il prezzo di vendita è quello determinato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, lettera *a*), del regolamento (CEE) n. 376/70 del 27 febbraio 1970. Tale prezzo si intende riferito a merce alla rinfusa ritirata dall'acquirente nel mese in cui viene indetta la gara, resa su veicolo od altro mezzo di trasporto dell'acquirente in partenza dal magazzino di consegna dell'assuntore, e per cereali della qualità tipo secondo la definizione riportata dalla regolamentazione comunitaria vigente.

2. — Il prezzo effettivo di cessione è quello proposto nell'offerta accolta, aumentato o ridotto, in sede di esecuzione delle operazioni di vendita, rispettivamente delle maggiorazioni o detrazioni per le effettive caratteristiche della merce riconosciuta alla consegna e calcolate ed applicate ai sensi dell'atto disciplinare per la campagna di commercializzazione 1978-79 e delle vigenti norme comunitarie in materia, ed aumentato, per ogni mese successivo a quello in cui ha luogo la gara e fino al mese di effettivo ritiro della merce stessa, della maggiorazione di L. 168,48 a quintale per il frumento tenero panificabile e non, e L. 180,02 per il frumento duro nonchè di I.V.A.

III. — PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLE OFFERTE DI ACQUISTO

1. — Possono presentare offerte tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, abbiano interesse all'acquisto.

L'offerta, per poter essere presa in considerazione, deve pervenire all'ufficio vendite cereali dell'A.I.M.A. in Roma, via Palestro n. 81, entro il termine delle ore 11 del giorno in cui è stato dato avviso che ha luogo la gara, presentata in busta chiusa recapitata da un messo oppure spedita per posta.

L'offerta deve essere contenuta entro una busta chiusa, recante nella parte esterna la denominazione o ragione sociale e la sede dell'offerente, nonchè la dicitura a seconda dei casi «offerta per l'acquisto di frumento tenero» o «offerta per l'acquisto di frumento duro» o altra dizione a secondo del cereale posto in vendita.

Le offerte recapitate da un messo sono consegnate all'A.I.M.A. contro ricevuta.

Nel caso di invio dell'offerta per posta, la busta chiusa contenente l'offerta stessa e recante all'esterno le suddette indicazioni deve essere posta entro una seconda busta che deve essere chiusa e recare, all'esterno l'indicazione dell'A.I.MA., ufficio vendite cereali, via Palestro n. 81, Roma.

2. — L'offerta per essere valida deve essere conforme al modello allegato al presente bando (allegato 1) e cioè deve:

a) essere indirizzata al Presidente dell'A.I.M.A. e redatta in due copie originali in carta semplice e in lingua italiana;

b) contenere l'indicazione del nome, cognome e indirizzo dell'offerente, nonchè il numero di codice fiscale. Se l'offerente è persona giuridica devono essere indicate la denominazione o la ragione sociale, il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante e la sede dello stabilimento da cui proviene l'offerta. Se l'offerente è residente fuori d'Italia e non vi possiede alcuna sede di attività, deve essere dichiarata anche la elezione di domicilio in Italia;

c) contenere l'indicazione della quantità di cereale cui l'offerta è riferita, del luogo in cui la merce è immagazzinata, dell'assuntore che detiene la merce stessa e del prezzo offerto a quintale;

d) essere riferita ad una quantità non inferiore a quintali 500 per magazzino, fatta eccezione per le quantità che nel magazzino stesso non raggiungessero tale limite minimo e per le quali l'offerta deve essere riferita all'intera quantità;

e) non contenere condizioni aggiuntive o riserva di sorta sulle clausole di vendita, salvo quanto stabilito nel successivo paragrafo 3;

f) essere corredata del titolo di cauzione;

g) nel caso si tratti di vendita di frumento tenero panificabile o frumento duro deve contenere l'impegno ad utilizzare il prodotto esclusivamente a fini di fabbricazione di alimenti per l'approvvigionamento della popolazione.

L'A.I.M.A. si riserva di adottare tutte le misure che si rendessero necessarie per il controllo dell'utilizzazione del prodotto prima dello svincolo della cauzione ed entro i termini di validità della stessa.

4. — E' consentita la presentazione di più offerte da parte di un medesimo offerente, purchè ognuna di esse sia formulata con atto distinto per magazzino ed assuntore e la quantità complessivamente richiesta non sia superiore a un quinto di quella complessivamente posta in vendita. In questo ultimo caso vengono annullate le ultime offerte riportate nell'elenco formulato dalla commissione di cui al successivo titolo V.

5. — Non sono ammesse offerte per conto di altro acquirente da nominare. Sono ammesse offerte per conto di altro acquirente nominato nell'offerta.

6. — L'offerta non è revocabile e vincola l'offerente fino al ricevimento della comunicazione della decisione dell'A.I.M.A. Se l'offerta è revocata prima del ricevimento di tale comunicazione, la cauzione rimane acquisita all'AI.M.A. a titolo di penale.

7. — Il fatto di fare offerta d'acquisto ai sensi del presente bando comporta l'adesione dell'offerente, senza riserve o limitazioni, a tutte le clausole e condizioni contenute nel bando medesimo.

IV. — CAUZIONE

1. — Per ogni offerta l'offerente deve prestare cauzione nell'importo di L. 2.000 per quintale di grano tenero e di L. 2.500 per quintale di grano duro. La cauzione può essere costituita mediante assegno circolare non trasferibile a favore dell'A.I.M.A. oppure mediante fidejussione bancaria.

2. — La fidejussione bancaria da redigersi in testo conforme al modello allegato al bando di gara (allegato 2) deve essere rilasciata da una delle seguenti aziende di credito operanti nel territorio della Repubblica italiana: istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale, aziende di credito ordinario con patrimonio di almeno 500.000.000 di lire, casse di risparmio o monti di credito su pegno di prima categoria o banche popolari, con un patrimonio di almeno 500.000.000 di lire.

La fidejussione deve essere valida ed operante sino all'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello in cui ha luogo la gara, ed essere rinnovabile a richiesta dell'A.I.MA. di mese in mese.

3. — Per l'aggiudicatario, la cauzione è trattenuta a garanzia degli obblighi di cui al paragrafo 2, lettera *g*), del titolo III e paragrafi 1 e 2 del titolo VI; essa sarà incamerata in tutto o in parte nel caso, rispettivamente, di mancato o parziale adempimento di detti obblighi.

V — CONSTATAZIONE DELLE OFFERTE E DECISIONE SU DI ESSE

1. — Allo scadere del termine delle ore 11 del giorno in cui ha luogo la gara si procede presso la sede dell'A.I.M.A., in seduta pubblica, all'apertura delle buste contenenti le offerte, da parte di apposita commissione nominata dal Presidente dell'A.I.M.A. La commissione compila l'elenco delle offerte pervenute, rileva le offerte irregolari escludendole dalla gara o formula la graduatoria delle offerte riconosciute regolari per i singoli magazzini, rimette poi gli atti al direttore generale dell'A.I.M.A. con le proposte che ritiene di fare.

2. — Il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. sceglie le offerte più vantaggiose, secondo la graduatoria formulata dalla commissione, può accettarle per tutta o parte della quantità richiesta entro i limiti delle quantità disponibili ed ha facoltà di annullare la gara anche limitatamente a singoli magazzini.

3. — La vendita è conclusa allorquando è data comunicazione all'offerente che la sua offerta è accettata. Tale comunicazione è fatta mediante lettera raccomandata a firma del

direttore generale dell'A.I.M.A. spedita all'offerente, alla banca garante ed all'assuntore entro sei giorni lavorativi successivi a quello di conclusione dei lavori della commissione di gara.

5. — Il trasferimento della proprietà della quantità di cereale attribuita all'acquirente ha luogo all'atto della consegna della merce caricata, previa pesatura, sul mezzo di trasporto in partenza dal magazzino dell'assuntore.

VI. — ESECUZIONE DELLA VENDITA

1. — L'acquirente deve effettuare, entro il termine di dieci giorni da quello di ricevimento della comunicazione di accettazione dell'offerta, il versamento all'assuntore in unica soluzione, per finanziamento del controvalore della quantità di cereale attribuita, di una somma pari all'importo provvisorio del prezzo di offerta, calcolato sulla quantità base attribuita e maggiorato di una somma determinata in via provvisoria dall'assuntore stesso a copertura delle maggiorazioni per caratteristiche o della maggiorazione mensile, nonchè dell'I.V.A., salvo conguaglio. A tal fine l'assuntore comunicherà all'acquirente, con invito spedito entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con cui è stata comunicata l'attribuzione, il luogo o la banca presso la quale deve essere effettuato il versamento, nonchè l'importo della somma da versare.

Nel caso di mancato compimento, nel termine stabilito, del versamento suddetto, l'A.I.M.A. ha facoltà di considerare la vendita risoluta di diritto, senza particolare formalità e senza bisogno di declaratoria giudiziaria e di incamerare a titolo di penale l'intera cauzione prestata dall'acquirente.

2. — Il ritiro da parte dell'acquirente del cereale attribuito può essere iniziato solo dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento di cui al precedente punto 1 e deve essere completato entro il mese successivo a quello della data della lettera di comunicazione all'aggiudicatario. Per il compimento delle operazioni di ritiro sono presi accordi tra l'assuntore e l'acquirente tenendo conto delle possibilità di uscita della merce dai singoli magazzini.

Qualora il ritiro non venga effettuato o non venga completato entro il termine stabilito, l'A.I.M.A. ha facoltà di considerare la vendita risoluta di diritto per la quantità non ritirata, senza particolare formalità e senza bisogno di declaratoria giudiziaria, e di incamerare a titolo di penale la parte corrispondente della cauzione.

3. — L'accertamento della qualità, del peso metrico, del condizionamento e delle caratteristiche del cereale consegnato all'acquirente viene fatto all'uscita del prodotto da ciascun magazzino, in contraddittorio con l'assuntore e l'acquirente medesimo, o, in sua assenza, chi esegue per lui materialmente il ritiro e che si intende senz'altro a ciò delegato. L'accertamento delle caratteristiche è compiuto su campione rappresentativo di massa, formato in contraddittorio tra le parti nel luogo stabilito, per la consegna: in caso di accordo delle parti sulle caratteristiche, risultante da atto sottoscritto dalle parti stesse, le caratteristiche così determinate sono definitive e debbono risultare nella bolletta di uscita prevista all'art. 9 dell'atto disciplinare per la campagna di commercializzazione 1978-79.

In caso di mancato accordo tra le parti nella determinazione delle caratteristiche e di contestazione sul condizionamento, si provvederà, in contraddittorio, al campionamento ufficiale del cereale, mediante prelievo del campione rappresentativo di massa di quattro campioni da grammi 200 ciascuno in contenitori di plastica a chiusura ermetica per la determinazione del solo tasso di umidità e di quattro campioni da kg 2 ciascuno in sacchetti di tela, per la determinazione del peso ettolitrico, delle caratteristiche e del condizionamento.

I suddetti campioni dovranno essere tutti muniti di sigilli di piombo e di cartellini firmati dalle parti con la indicazione della data del prelievo e degli estremi della partita di cereale cui essi si riferiscono (peso metrico, qualità, numero e data della bolletta di uscita).

Delle operazioni di campionamento si redigerà apposito verbale nel quale dovranno essere riportate tutte le caratteristiche che ciascuna delle parti attribuisce alla partita di cereale ritirata; tale verbale, sottoscritto dalle parti, deve essere redatto in due originali, entrambi su carta da bollo o su carta semplice con applicazione della marca da bollo, dei quali uno sarà trattenuto dall'assuntore e l'altro verrà consegnato all'acquirente.

Dei suddetti quattro campioni uno viene consegnato al compratore, due rimangono di riserva presso l'assuntore ed uno sarà inviato al laboratorio autorizzato, scelto dalle parti, o, in caso di disaccordo, tra esse, designato dall'A.I.M.A., per compimento dell'analisi. I risultati dell'analisi compiuta dal laboratorio sono vincolanti per le parti: le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.

4. — La quantità di cereale attribuita all'acquirente è suscettibile di variazione del 5 % in più o meno, in facoltà dell'assuntore in relazione alle effettive disponibilità di magazzino. La variazione del 5 % in più è apportata previa autorizzazione dell'A.I.M.A.

5. — Per tutta la quantità di cereale consegnata all'acquirente a fronte dell'attribuzione, l'assuntore emette fattura di vendita ai sensi dell'art. 9 dell'atto disciplinare e della legge sull'I.V.A.

Il regolamento, tra l'acquirente e l'assuntore, dei conguagli risultanti dalla fattura di vendita deve essere effettuato entro quindici giorni dalla presentazione della fattura medesima.

VII. — CONDIZIONI FINALI

1. — Il fatto di fare offerta di acquisto ai sensi del presente bando di gara emesso importa l'adesione dell'acquirente alle clausole e condizioni in esso contenute, senza riserve nè limitazioni.

2. — Tutte le eventuali controversie sorgenti tra l'assuntore e l'acquirente nel corso della esecuzione della vendita, in mancanza di componimento amichevole saranno deferite, a cura della parte più diligente, all'arbitrato irrituale presso l'Associazione granaria di Roma e dell'Italia centrale, con sede in Roma, secondo le norme di detta Associazione.

Visto, *il Ministro Presidente*
MARCORA

ALLEGATO 1

SCHEMA DI OFFERTA

Al Presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.)
Via Palestro n. 81 ROMA

OGGETTO: Offerta di acquisto di frumento tenero/duro in relazione al bando di gara dell'A.I.M.A. n. in data .

Il sottoscritto . (nome e cognome) nella qualità di legale rappresentante della ditta (indicare la denominazione o ragione sociale, nonchè la sede della ditta) codice fiscale n. avente sede in . via . . n. . (se l'offerente è residente fuori d'Italia e non ha alcuna sede di attività in Italia aggiungere con domicilio eletto in Italia nella città di via n. .) dichiara di concorrere con la presente offerta, in relazione al bando di gara in oggetto, per l'acquisto di:

q.li di frumento tenero/duro immagazzinati nel magazzino di dell'ente assuntore .

Per l'acquisto offre il prezzo di Lit. per quintale.

Il sottoscritto s'impegna ad utilizzare il prodotto acquistato in accoglimento della presente offerta esclusivamente ai fini di fabbricazione di alimenti per l'approvvigionamento della popolazione.

La presente offerta si intende fatta a tutte le condizioni e modalità stabilite con il citato bando che il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare integralmente senza alcuna restrizione o riserva, comprese specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le condizioni contenute nella parte III numeri 2, 4, 5, 6 e 7, della parte V numeri 2 e seguenti, della parte VI numeri 1, 2, 3 e 4, della parte VII numeri 1 e 2, del bando stesso.

Unisce all'uopo, a titolo di cauzione, l'assegno circolare numero in data emesso dalla Banca (oppure: l'atto di fidejussione della Banca .) per l'importo di Lit.

Data,

(Firma e timbro dell'offerente)
. . . . . .

ALLEGATO 2

SCHEMA DI FIDEJUSSIONE BANCARIA

BANCA . . .

Al Presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro n. 81 - ROMA

Premesso che:

la ditta . . (denominazione o ragione sociale e la sede dell'offerente) intende concorrere in relazione al bando di gara di codesta azienda n. . . in data . all'acquisto di q.li . . di frumento tenero/duro;

per il concorso in gara l'offerente deve prestare cauzione, costituita anche mediante fidejussione bancaria, dell'importo di Lit. 2.000/2.500 per ogni quintale della quantità di frumento tenero/duro indicata nell'offerta, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'accoglimento dell'offerta stessa;

la banca sottoscritta . . e per essa i suoi legali rappresentanti, dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'A.I.M.A. dell'adempimento degli obblighi derivanti alla suindicata ditta dall'accettazione dell'offerta e ciò per le prestazioni pecuniarie comunque dovute dalla ditta medesima, sino alla concorrenza di L. . . e non oltre, quale importo corrispondente alla quota di cauzione di L. . . per ogni quintale della quantità di frumento tenero/duro cui è riferita l'offerta.

Entro il periodo di validità ed operatività della presente fidejussione la banca sottoscritta rimane quindi obbligata a pagare a codesta Azienda di Stato, su semplice richiesta scritta dell'Azienda medesima e senza bisogno di costituzione in mora nè di previa escussione della ditta . . . (denominazione o ragione sociale dell'offerente), Lit.

La presente fidejussione si intende valida ed operante sino al . . . . . . ed è rinnovabile di mese in mese a richiesta dell'A.I.M.A.

In fede.

Data, . .

(Firma e timbro della banca)

. . . .

(5522)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di idraulica presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste è vacante la cattedra di idraulica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5683)

Vacanza di una cattedra di filosofia teoretica presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova è vacante una cattedra di filosofia teoretica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5681)

Vacanza delle cattedre di chimica farmaceutica e tossicologica, di chimica organica e di chimica degli alimenti presso la facoltà di farmacia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Roma sono vacanti le seguenti cattedre:

1) chimica farmaceutica e tossicologica;

2) chimica organica;

3) chimica degli alimenti,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5682)

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura inglese presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova è vacante la cattedra di lingua e letteratura inglese alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5676)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Padova è vacante la cattedra di istituzioni di diritto pubblico alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5677)

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 13 % di scadenza 1° gennaio 1983, al portatore, da corrispondere per aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita.

A norma dell'art. 10 del decreto ministeriale 22 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1977, si rende noto che il 17 luglio 1978 avranno inizio le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 13%, di scadenza 1° gennaio 1983, da corrispondere a fronte dei versamenti effettuati per aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita.

Poichè a norma dell'art. 5 del citato decreto ministeriale i predetti titoli, essendo non cedibili, non sono quotati in borsa, le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne di essi immediatamente, man mano che li riceveranno dal magazzino tesoro.

(5793)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 132

Corso dei cambi del 7 luglio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	850,25	850,25	850,75	850,25	850,25	850,20	850,15	850,25	850,25	850,25
Dollaro canadese	756,65	756,65	756 —	756,65	756,38	756,60	756,10	756,65	756,65	756,65
Franco svizzero	465,37	465,37	465,50	465,37	465,25	465,35	465,30	465,37	465,37	465,37
Corona danese	150,86	150,86	150,90	150,86	150,85	150,85	150,84	150,86	150,86	150,85
Corona norvegese	156,78	156,78	156,75	156,78	156,78	156,75	156,79	156,78	156,78	156,78
Corona svedese	186,51	186,51	186,50	186,51	186,50	186,50	186,53	186,51	186,51	186,50
Fiorino olandese	381,32	381,32	381,90	381,32	381,95	381,30	381,75	381,32	381,32	381,32
Franco belga	26,12	26,12	26,13	26,12	26,15	26,10	26,15	26,12	26,12	26,12
Franco francese	190 —	190 —	190 —	190 —	190,30	190,05	190,06	190 —	190 —	190 —
Lira sterlina	1589,70	1589,70	1588 —	1589,70	1589,10	1589,65	1589,10	1589,70	1589,70	1589,70
Marco germanico	411,85	411,85	412,28	411,85	412,15	411,80	411,85	411,85	411,85	411,85
Scellino austriaco	57,128	57,128	57,1450	57,128	57,18	57,10	57,16	57,128	57,128	57,12
Escudo portoghese	18,70	18,70	18,60	18,70	18,65	18,65	18,62	18,70	18,70	18,70
Peseta spagnola	10,886	10,886	10,89	10,886	10,88	10,85	10,88	10,886	10,886	10,88
Yen giapponese	4,187	4,187	4,19	4,187	4,19	4,15	4,191	4,187	4,187	4,18

Media dei titoli del 7 luglio 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,550
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	96,050
» 5 % (Ricostruzione)	96,800
» 5 % (Città di Trieste)	96,500
» 5 % (Beni esteri)	96,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84,875
» 5,50 % » » 1968-83	82,900
» 5,50 % » » 1969-84	77,300
» 6 % » » 1970-85	78,800
» 6 % » » 1971-86	75,425
» 6 % » » 1972-87	73,650
» 9 % » » 1975-90	84,100
» 9 % » » 1976-91	81,050
» 10 % » » 1977-92	85,825
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	85 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,750
» » » » 1-10-1979	101,150
» » » » 78-80	100,350
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	97,675
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,600
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	96,300
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,525
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95,200
» » » 10 % 1- 1-1981	94,625
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,175
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 luglio 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	850,20
Dollaro canadese	756,375
Franco svizzero	465,335
Corona danese	150,85
Corona norvegese	156,785
Corona svedese	186,52
Fiorino olandese	381,535
Franco belga	26,135
Franco francese	190,03
Lira sterlina	1589,40
Marco germanico	411,85
Scellino austriaco	57,144
Escudo portoghese	18,66
Peseta spagnola	10,883
Yen giapponese	4,189

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento non piloti dei vari ruoli dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 1924;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52;
Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 164;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 371;
Vista la legge 26 novembre 1969, n. 938;
Vista la legge 19 marzo 1973, n. 70, e conseguenti provvedimenti di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare, nei sottonotati Corpi, Arma, ruoli e specialità, per il numero dei posti a fianco di ciascuno segnati:

Per laureati:

Corpo sanitario aeronautico . . . . . posti 56

Per diplomati:

Arma aeronautica, ruolo servizi . » 140
Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici . . . . » 33
Corpo di commissariato, ruolo amministrazione » 25

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, sono suddivisi come segue:

specialità motorizzazione . . . posti 9
specialità aeronautici . . . . . . » 8
specialità elettronici . » 8
specialità elettricisti . » 4
specialità edili . » 4

Qualora i posti messi a concorso per una specialità del predetto Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi alle altre specialità, in aumento dei posti per esse messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Gli ufficiali di complemento potranno partecipare, prima del congedamento, al concorso per l'ammissione alla ferma di anni cinque di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 371.

Dagli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, ammessi alla ferma di anni cinque, saranno tratti gli ufficiali addetti al controllo della circolazione, nonchè gli ufficiali addetti al controllo delle operazioni aeree della difesa del territorio, dopo la frequenza, con esito favorevole, di appositi corsi di specializzazione.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, limitatamente ad uno solo dei Corpi, Arma, ruoli e specialità di cui al precedente art. 1, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;

b) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°. Potranno, altresì, concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già residenti allo estero;

c) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità psico-attitudinale al servizio in qualità di ufficiale di complemento del Corpo, Arma, ruolo e specialità richiesti nella domanda di partecipazione al concorso, nonchè della idoneità generica al volo ed abbiano una statura non inferiore a m 1,60;

d) non abbiano soddisfatto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, gli obblighi di leva;

e) siano in possesso, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il Corpo sanitario aeronautico:
laurea in medicina e chirurgia.

I concorrenti ammessi al corso allievi ufficiali di complemento, devono, inoltre, essere in possesso, prima della nomina ad ufficiale, dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Qualora al termine del corso, essi non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione possono conseguirla nella sessione di esami successiva alla data di fine corso;

2) per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

diploma di maturità classica, scientifica, artistica, di abilitazione magistrale, di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, perito per il turismo, di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, diploma di maestro di arte, di maturità professionale, di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508;

3) per il Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici:

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per meccanica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità motorizzazione;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per le costruzioni aeronautiche, per industrie metalmeccaniche per meccanica, per meccanica di precisione, se aspiranti alla ammissione al corso nella specialità aeronautici;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare, per telecomunicazioni, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettronici;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettrotecnica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettricisti;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per edilizia, per termotecnica, diploma di geometra, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità edili;

4) per il Corpo commissariato, ruolo amministrazione:

diploma di ragioniere e perito commerciale, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, perito per il turismo.

Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero dovranno presentare, unitamente a quest'ultimo, dichiarazione di equipollenza al titolo di studio italiano, rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta.

I requisiti di cui al presente articolo saranno accertati secondo le procedure stabilite dal Ministero. L'idoneità fisica e psico-attitudinale al servizio di cui alla predetta lettera *c*) del presente articolo, verrà graduata a cura dei competenti organi dell'Aeronautica militare nelle tre categorie di 1ª ottimo - 2ª buono - 3ª sufficiente.

I concorrenti durante il periodo in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche usufruiranno di vitto e alloggio a carico dell'amministrazione aeronautica, qualora gli accertamenti abbiano una durata superiore ad una giornata.

Art. 3.

La domanda di ammissione degli aspiranti al concorso, redatta in carta bollata da L. 2.000 dovrà essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi 2ª Sezione - 00100 Roma, entro il trentesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella predetta domanda, che dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato 1, i candidati dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza.

I partecipanti al concorso del Corpo sanitario aeronautico dovranno, altresì, dichiarare se siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, oppure indicare la data entro la quale essi presumono di conseguire la detta abilitazione.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare a quale dei corsi di cui al precedente art. 1 intendano partecipare; gli aspiranti all'ammissione al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, dovranno altresì indicare la specialità, in relazione al titolo di studio posseduto.

Ai sensi del precedente art. 2 non è ammesso partecipare al concorso per più di uno dei Corpi, Arma, ruolo e specialità.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di residenza.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o dal comandante del Corpo, qualora il candidato trovasi in servizio militare, o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) Il titolo di studio di cui al capoverso *e*) del precedente art. 2 in originale, ovvero in copia autenticata, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autenticata di esso.

Le predette copie debbono essere in regola con le attuali norme sul bollo.

I diplomi ed i certificati, rilasciati dai capi di scuole pareggiate o legalmente riconosciute, devono essere legalizzati dai provveditori agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia.

Dai suddetti documenti dovranno risultare le votazioni riportate nell'esame di laurea, per il corso per laureati o in sede di esame per il conseguimento del diploma di scuola media superiore per il corso per diplomati.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio tassativamente previsti dall'art. 2 del presente bando.

I partecipanti al concorso, del Corpo sanitario aeronautico, dovranno allegare altresì certificato di abilitazione all'esercizio della professione, qualora ne siano in possesso.

2) Ogni altro certificato o attestato rilasciato dagli organi competenti comprovante il possesso dei titoli elencati nel successivo art. 6, utili ai fini della formazione delle graduatorie.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti al possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli organi competenti.

3) Per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina militare.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al precedente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero inviate dopo il termine stabilito.

Per le domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazioni presentate per altri concorsi presso questa o altre amministrazioni.

Art. 5.

Nel caso di omessa o erronea indicazione del ruolo e specialità e nel caso che vengano indicati più ruoli e specialità nella domanda di partecipazione, i candidati saranno assegnati d'ufficio dal Ministero al Corpo del genio aeronautico o di commissariato, ruolo e specialità per il quale posseggono il titolo di studio specifico, o all'Arma aeronautica ruolo servizi nel caso che il titolo di studio posseduto non rientri tra quelli specificamente previsti per un Corpo, ruolo e specialità.

In tali ipotesi i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per meccanica saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, specialità motorizzazione.

Art. 6.

Apposita commissione, nominata con successivo decreto ministeriale, provvederà alla formazione delle graduatorie, distinte per ogni Corpo, ruolo e specialità, tenendo conto dei titoli posseduti dai candidati e successivamente sulla base dei punteggi riportati in sede di visita fisio-psico-attitudinale, alla formazione delle graduatorie definitive.

Tali graduatorie definitive, condizionate all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2, saranno, pertanto, formate come segue:

1) *Per il corso del Corpo sanitario aeronautico*:

in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

a) al grado di idoneità fisica e psico-attitudinale graduata, come precisato all'art. 2, nelle tre categorie di 1ª ottimo, 2ª buono, 3ª sufficiente. Per ognuna delle predette categorie i competenti organi dell'Aeronautica militare indicheranno un punteggio espresso come segue: ottimo da 16 a 20 punti; buono da 6 a 15 punti; sufficiente da 1 a 5 punti;

b) al titolo di studio con l'assegnazione di un punteggio, compreso tra 6,6 punti per la laurea conseguita con 66/110 e 11 punti per la laurea conseguita con 110/110;

c) agli altri eventuali titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) 0,70 punti agli orfani dei militari deceduti per causa di servizio;

2) 0,40 punti agli aspiranti in possesso di una specializzazione;

3) 0,20 punti ai concorrenti in possesso del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto di pilota di aliante;

4) 0,20 punti ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di laurea con il massimo dei punti e la lode;

5) 0,10 punti ai concorrenti in possesso di attestati, riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica;

6) 0,10 punti ai concorrenti in possesso di attestati, riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di aeromodellismo;

7) da 0,10 a 0,30 punti, in base ai criteri di valutazione, che dovranno essere preventivamente stabiliti dalla commissione giudicatrice, ai concorrenti in possesso di attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico o ente di interesse nazionale.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

2) *Per i corsi per diplomati*:

in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

a) al grado di idoneità fisica e psico-attitudinale graduata, come precisato all'art. 2, nelle tre categorie di 1ª ottimo, 2ª buono, 3ª sufficiente. Per ognuna delle predette categorie i competenti organi dell'Aeronautica militare indicheranno un punteggio espresso come segue: ottimo da 16 a 20 punti; buono da 6 a 15 punti; sufficiente da 1 a 5 punti;

b) al titolo di studio con l'assegnazione di un punteggio basato sulla media delle votazioni e compreso tra 6 punti (per la votazione minima) e 10 punti (per la votazione massima):

c) agli eventuali altri titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) 0,70 punti agli orfani dei militari deceduti per causa di servizio;

2) 0,30 punti ai concorrenti già allievi delle scuole militari che abbiano conseguito il titolo di studio presso le scuole suddette;

3) 0,30 punti ai candidati partecipanti al concorso nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, che siano in possesso del diploma di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508;

4) 0,20 punti ai concorrenti che risultino in possesso del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di aliante o del brevetto di pilota di elicottero;

5) 0,10 punti ai candidati partecipanti al concorso nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, che siano in possesso del diploma di educazione fisica conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica, oppure del diploma di «Maestro dello sport» rilasciato dal CONI dopo un corso triennale;

6) 0,10 punti ai concorrenti in possesso di attestati, riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica;

7) 0,10 punti ai concorrenti in possesso di attestati, riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di aeromodellismo;

8) da 0,10 a 0,20 punti, in base ai criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti per ciascun ruolo e specialità dalla commissione giudicatrice, ai concorrenti in possesso di:

attestati comprovanti la idoneità in concorsi espletati dallo Stato o da altri enti pubblici o da enti di interesse nazionale;

attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato, di altri enti pubblici o enti di interesse nazionale;

diploma di abilitazione professionale.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Avranno la precedenza assoluta:

nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

a) i concorrenti muniti di brevetto di pilota civile che non siano stati riconosciuti fisicamente idonei al pilotaggio militare;

b) i concorrenti in possesso di brevetto di pilota di aeroplano, conseguito presso le scuole dell'Aeronautica militare sempre che non ne siano stati dimessi per ragioni disciplinari.

nel Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici specialità aeronautici: i concorrenti muniti di diploma di perito in costruzioni aeronautiche.

Art. 7.

Gli aspiranti al corso A.U.C. del Corpo sanitario aeronautico saranno sottoposti agli accertamenti della idoneità fisica e psico-attitudinale, di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2, presso gli Istituti medico legali dell'Aeronautica militare.

Gli aspiranti ai corsi A.U.C per diplomati saranno sottoposti ad accertamenti sanitari presso il centro di selezione dell'Aeronautica militare; gli aspiranti riconosciuti in possesso dei requisiti fisici per il servizio militare incondizionato nella Aeronautica militare, nonchè dell'idoneità generica al volo, saranno sottoposti, da parte degli organi del predetto centro, ad un insieme di prove tendenti ad accertare i requisiti psico-attitudinali per il servizio in qualità di ufficiale di complemento nel Corpo, Arma, ruolo e specialità richiesti nella domanda di partecipazione al concorso.

Le convocazioni saranno effettuate mediante lettera «foglio di viaggio» alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare senza diritto a rimborso.

Sono a totale carico dei giovani residenti all'estero tutte le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza al confine del territorio della Repubblica.

Contro l'esito degli accertamenti di cui sopra non è ammesso appello.

La convocazione agli accertamenti di cui sopra non dà diritto all'ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.

Saranno ammessi al corso A.U.C., i candidati risultati idonei agli accertamenti dell'idoneità fisica e psico-attitudinale, che secondo l'ordine della graduatoria, rientrino nel numero dei posti messi a concorso, salvo quanto stabilito dai successivi articoli 8 e 9.

I candidati idonei classificati in eccedenza al numero dei posti messi a concorso ed i candidati non idonei non avranno diritto all'ammissione al corso stesso.

Il Ministero, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire, sempre seguendo la graduatoria, i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Art. 8.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato);
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) documenti matricolari militari.

I giovani che non siano stati arruolati dal consiglio di leva, per non aver ancora subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza del candidato.

Coloro invece che abbiano già subito la visita medica di leva e siano stati dichiarati «abile arruolato» dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte le prescritte marche da bollo su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente.

Coloro, invece, che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati «abile arruolato» dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ammessi al corso, che all'atto della presentazione della domanda, hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio, di cui all'art. 2, lettera *e*), del presente bando, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero certificato rilasciato dalle competenti autorità scolastiche, in luogo del predetto diploma, che abbia, a tutti gli effetti di legge, lo stesso valore.

I concorrenti ammessi al Corpo sanitario aeronautico dovranno altresì far pervenire l'abilitazione all'esercizio della professione, prima della nomina ad ufficiale.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Il Ministro della difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 10.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione assumeranno in ogni caso la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di allievi ufficiali in uno o più scaglioni, nelle date e modalità che verranno stabilite dal Ministero.

Dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti.

Al termine del corso, che avrà la durata non inferiore a mesi tre e che si svolgerà presso una scuola dell'Aeronautica militare, avranno luogo gli esami.

Gli allievi, che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale, saranno nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare, ad eccezione degli allievi del Corpo sanitario aeronautico, che al termine del corso non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione. Questi ultimi potranno, tuttavia, ottenere la nomina sempre che conseguano detta abilitazione nella sessione di esami di abilitazione successiva alla data di fine corso. Qualora gli allievi, di cui sopra, non conseguano detta

abilitazione nella sessione successiva alla data di fine corso, saranno dichiarati non idonei alla nomina ad ufficiale e dovranno terminare il servizio di leva con il grado di sergente nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria aiutante di sanità.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa, su proposta del comando della scuola ha altresì la facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento quegli allievi che, per deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevole della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ufficiale ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, pur avendo superato tutti gli esami di fine corso in prima sessione, siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno un mese di servizio e, se giudicati idonei, saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato tutti gli esami di fine corso in prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno un mese di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non superino gli esami di seconda sessione o che, pur avendoli superati, non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami nella prima e seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto, salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Gli allievi nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare saranno destinati a prestare servizio presso reparti di volo.

Il Ministro della difesa ha facoltà di disporre, con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 11.

Le domande di partecipazione al concorso dei militari incorporati nell'Aeronautica militare, che non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 2, stante la perentorietà del termine di inoltro delle domande al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati lo obbligo d'informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari, che per il punteggio riportato, in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso A.U.C., il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai comandi di reparto, presso i quali i militari si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari dell'interessato.

La domanda redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando, dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso A.U.C.

Coloro che rivestono un grado militare dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso, salvo di essere reintegrati nel grado e nell'anzianità, qualora vengano, per qualsiasi motivo, esonerati dal corso stesso, ovvero risultino non idonei agli esami finali.

Ai candidati ammessi al corso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 3) e 4) del precedente art. 8. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al 4° capoverso del presente articolo e la loro posizione, ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva da compiere, sarà definita in conformità alle disposizioni in vigore.

Roma, addì 31 maggio 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1978
Registro n. 18 *Difesa, foglio n.* 59

ALLEGATO 1

Modello di domanda
(in carta da bollo L. 2.000)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - Viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . appartenente al distretto militare di . . . . abitante a (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . codice postale n. . . chiede di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali di complemento (2) . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso l'università, o istituto, o scuola di . . . . via . . . nell'anno (5) . . . .;

di essere in possesso dell'abilitazione professionale (6) . .;

di trovarsi nella seguente posizione militare (7) . . .;

Allego alla presente domanda i seguenti documenti (8):

1) . . . .;
2) . . . .;
3) . . . .;
ecc. . . . . . .;

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (9) . . . . .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda alla residenza dell'aspirante stesso, occorre, anche il recapito della famiglia.

(2) Indicare l'Arma o Corpo cui l'aspirante intenda essere ammesso; specificare altresì il ruolo e la specialità di cui allo art. 1 del bando di concorso. Non è ammesso presentare domande per l'ammissione a più di uno dei Corpi (o Arma), ruoli e specialità di cui al predetto art. 1. Nel caso che manchi sulla domanda l'indicazione dell'Arma o Corpo, ruolo o specialità, ovvero l'indicazione sia errata o incompleta, il Ministero provvederà d'ufficio ad assegnare l'Arma o Corpo, ruolo e specialità secondo le norme stabilite dall'art. 5 del bando di concorso.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Per poter essere ammessi al concorso i candidati debbono essere in possesso del titolo di studio richiesto, anteriormente alla scadenza dei termini utili per la presentazione delle domande.

(6) Limitatamente ai concorrenti che partecipano al corso nel Corpo sanitario aeronautico.

(7) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva, perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero che, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio specificandone il motivo. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva. I militari dovranno impegnarsi a compiere la fer-

ma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso. Coloro che rivestano un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso. Coloro che siano soggetti a prossima chiamata alle armi da parte di altra Forza armata dovranno darne espressa comunicazione.

(8) Allegare il titolo di studio e gli eventuali altri titoli posseduti, utili ai fini della formazione della graduatoria. Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso dei detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati da organi competenti. Gli iscritti alla leva mare devono allegare dichiarazioni di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

(9) Firma del segretario comunale di residenza dell'aspirante o di un notaio o di altro pubblico ufficiale di cui allo art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

Avvertenze

Si invitano i candidati ad inviare — in carta semplice — copia della domanda di partecipazione al distretto militare di appartenenza.

I vincitori del concorso saranno avviati alla frequenza dei corsi A.U.C. di cui al presente bando presumibilmente presso la scuola Aeronautica militare di Firenze nelle epoche appresso indicate: gennaio, aprile e settembre 1979.

La suddetta pianificazione potrà subire modifiche in relazione alle esigenze di servizio dell'Aeronautica militare. In ogni caso i vincitori del concorso riceveranno tempestivamente avviso di convocazione ai corsi di cui trattasi con l'indicazione della sede del corso e della data di presentazione.

(5340)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di virologia, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il prof. Romanzi Carmine ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente la commissione predetta per impegni precedentemente assunti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Cimmino Aldo, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Roma, è nominato componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di virologia che si terrà a Roma il giorno 2 marzo 1978 in sostituzione del prof. Romanzi Carmine, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1978
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 364

(5099)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neurologia, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il prof. Maria Giuseppe ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente la commissione predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La dott.ssa Fabiani Doretta, primario dell'ente ospedaliero di Pontedera, è nominata componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neurologia che si terrà a Roma il giorno 20 febbraio 1978 in sostituzione del prof. Maria Giuseppe, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1978
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 358

(5101)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di oculistica, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il prof. Pastore Vito ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente la commissione predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Quaranta Carlo, primario degli ospedali civili di Brescia, è nominato componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di oculistica che si terrà a Roma il giorno 1° marzo 1978 in sostituzione del prof. Pastore Vito, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1978
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 360

(5098)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia maxillo-facciale, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il prof. Sarteschi Giovanni Battista ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Iapichino Giovanni, primario presso l'ente ospedaliero di Comiso (Ragusa), è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia maxillo-facciale che si terrà a Roma il giorno 23 marzo 1978 in sostituzione del prof. Sarteschi Giovanni Battista, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1978
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 334

(5252)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di virologia, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che la dott.ssa Girardi Vittozzi Angela ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi familiari

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Sciotti Bruno, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di virologia che si terrà a Roma il giorno 2 marzo 1978 in sostituzione della dott.ssa Girardi Vittozzi Angela, rinunciataria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1978
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 363

(5103)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che la dott.ssa Belli Vittoria ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di famiglia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Veneziano Salvatore, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di immunoematologia e servizio trasfusionale che si terrà a Roma il giorno 7 febbraio 1978 in sostituzione della dottoressa Belli Vittoria, rinunciataria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1978
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 369

(5104)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di reumatologia, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il dott. Michilli Mario Rosario ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La dott.ssa Pelosi Maria Assunta, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominata segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di reumatologia che si terrà a Roma il giorno 14 febbraio 1978 in sostituzione del dott. Michilli Mario Rosario, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1978
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 359

(5100)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di malattie infettive, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il dott. Palmieri Salvatore ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi d'ufficio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La dott.ssa Filippetti Giuliana, direttore di sezione del Ministero della sanità è nominata segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di malattie infettive che si terrà a Roma il giorno 21 febbraio 1978 in sostituzione del dott. Palmieri Salvatore, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1978
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 356

(5108)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di endocrinologia, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il dott. D'Ari Raffaele ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Maini Renato, direttore di sezione del Ministero della sanità è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di endocrinologia che si terrà a Roma il giorno 15 febbraio 1978 in sostituzione del dott. D'Ari Raffaele, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1978
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 365

(5107)

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di traumatologia e ortopedia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 27 dicembre 1976 concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia, sessione 1975;

Accertato che al n. 109 del citato elenco è stata erroneamente riportata la votazione d'esame relativa al dott. Bottelli Giancarlo di 88/100 anziché 87/100;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 109 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia, sessione 1975, approvata con decreto ministeriale 3 dicembre 1976 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 27 dicembre 1976 leggasi 87/100 anziché 88/100.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5258)

Rettifica all'elenco delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità, sessione anno 1975, per il personale sanitario ospedaliero.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 29 settembre 1976, concernente l'elenco delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità, sessione anno 1975, per il personale sanitario ospedaliero;

Accertato che nel medesimo elenco è stato erroneamente riportato il cognome prof. Malantrucco Luigi anzichè Malandrucco prof. Luigi, indicato nella disciplina « neuroradiologia »;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore di trascrizione;

Decreta:

Alla disciplina « neuroradiologia » indicata nel decreto ministeriale 31 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 29 settembre 1976, leggasi Malandrucco prof. Luigi anziché Malantrucco prof. Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5259)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di neurologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(2479/S)

OSPEDALE « PRINCIPESSA DI PIEMONTE » DI TAURIANOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente chirurgo;

un posto di assistente medico della sezione politraumatizzati aggregata alla divisione di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Taurianova (Reggio Calabria).

(2468/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO » DI S. DANIELE DEL FRIULI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della sezione di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in S. Daniele del Friuli (Udine).

(2475/S)

OSPEDALE CIVILE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente di ostetricia;

un posto di aiuto e due posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Giugliano in Campania.

(2474/S)

OSPEDALE CIVILE DI CASTEL DI SANGRO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castel di Sangro (L'Aquila).

(2471/S)

OSPEDALE DEL CASENTINO DI BIBBIENA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bibbiena (Arezzo).

(2472/S)

OSPEDALE TISIOLOGICO « F. BUSONERA » DI PADOVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Padova.

(2473/S)

OSPEDALE CIVILE « G. CONSALVI » DI CASOLI

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Casoli (Chieti).

(2465/S)

OSPEDALI « CIVILE - M. PATERNO' AREZZO - G. B. ODIERNA » DI RAGUSA

Concorso ad un posto di assistente di medicina presso l'ospedale civile

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ragusa.

(2466/S)

OSPEDALE CIVILE DI PALMANOVA

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palmanova (Udine).

(2463/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI NORCIA E CASCIA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Norcia (Perugia).

(2464/S)

OSPEDALE « SANTO SPIRITO » DI CASALE MONFERRATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo della sezione autonoma di malattie infettive;

un posto di assistente del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(2469/S)

OSPEDALE DELL'ANNUNZIATA DI SULMONA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Sulmona (L'Aquila).

(2467/S)

OSPEDALE DI MACERATA

Concorso ad un posto di aiuto del reparto di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del reparto di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata.

(2462/S)

OSPEDALE « R.C.S. DELL'ANNUNZIATA » DI AVERSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Aversa (Caserta).

(2498/S)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1978, n. 42.
Ordinamento della formazione professionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 19 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Finalità

L'attività di formazione professionale è diretta a costituire un servizio pubblico finalizzato a garantire ai giovani e agli adulti in età lavorativa una preparazione professionale specifica adeguata ai diversi livelli di uscita dalle strutture scolastiche e un processo formativo globale che favorisca la piena occupazione e la mobilità professionale nell'ambito di una politica di riequilibrio economico e sociale.

La presente legge attua una gestione sociale e democratica di tutta l'attività formativa nel territorio regionale attraverso il ruolo determinante degli enti locali, la partecipazione delle forze sociali, sindacali, imprenditoriali e degli operatori del settore e degli allievi.

L'attività di formazione professionale tende ad assicurare ai lavoratori, in tutti i settori produttivi, l'acquisizione ed il completamento delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere, ai diversi livelli, un ruolo professionale in attività di lavoro subordinato ed autonomo.

Allo scopo di rendere effettivo il diritto alla formazione professionale, le iniziative disciplinate dalla presente legge sono aperte a tutti i cittadini italiani in possesso dei requisiti richiesti.

In relazione agli interessi dell'economia regionale o all'opportunità d'interscambio di esperienze formative, possono essere eccezionalmente ammessi alle iniziative predette anche cittadini stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma precedente o titoli equipollenti.

Le iniziative della formazione professionale terranno conto delle esigenze della minoranza slovena per la salvaguardia delle sue caratteristiche etniche e culturali.

Art. 2.
Libertà delle iniziative formative

L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero.

Nella realizzazione delle iniziative formative la Regione, nel rispetto della programmazione, si ispira ai principi del pluralismo istituzionale e sociale.

La presente legge fissa i diritti e gli obblighi degli enti che svolgono attività riconosciute dalla Regione, assicurando agli utenti un trattamento equipollente a quello in vigore presso i corsi dell'Istituto regionale per la formazione professionale I.R.Fo.P., di cui al successivo titolo VI.

Art. 3.
Gratuità delle iniziative formative

La partecipazione alle iniziative formative riconosciute dalla Regione è gratuita.

La frequenza degli allievi ai corsi di formazione professionale viene favorita con forme adeguate di promozione e di assistenza, ivi incluse particolari provvidenze per i lavoratori rientranti dall'estero, per gli affetti da minorazioni e per gli invalidi.

Art. 4.
Attività ed interventi

Per conseguire le finalità di cui al precedente art. 1, la Regione provvede:

a) alla programmazione delle iniziative formative;

b) alla definizione dell'ordinamento didattico dei corsi e della loro articolazione;

c) al riconoscimento dei centri di formazione professionale;

d) all'assegnazione di contributi per favorire lo sviluppo delle attività di formazione riconosciute;

e) all'orientamento professionale per i candidati e per i frequentanti i corsi formativi;

f) al coordinamento delle iniziative formative da svolgersi con il contributo dello Stato e della Comunità economica europea;

g) al coordinamento delle iniziative degli organi collegiali di cui al successivo art. 25.

La Regione provvede, altresì, attraverso l'I.R.Fo.P. alla gestione dei centri regionali di formazione professionale ed agli altri compiti di cui al titolo VI della presente legge.

Per la realizzazione dei suddetti interventi la Regione può avvalersi della consulenza di enti pubblici e privati specializzati, mediante stipulazione di convenzioni o affidamento di incarichi particolari.

Titolo II
LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 5.
Piano per la formazione professionale

Al fine di assicurare agli interventi nel settore della formazione professionale organicità e rispondenza alle linee di indirizzo della programmazione regionale, la Regione elabora ed approva ogni anno, nel quadro di una programmazione pluriennale, un piano per la formazione professionale che, per la parte a carico della Regione, costituisce momento attuativo del piano pluriennale di spesa.

Il piano per la formazione professionale prevede:

a) i corsi gestiti dall'I.R.Fo.P. o da altri enti ammessi al finanziamento o al riconoscimento regionale;

b) i progetti speciali da proporre per il finanziamento da parte del Fondo sociale europeo;

c) i parametri per l'assistenza agli allievi che frequentino corsi di cui alla presente legge;

d) l'integrazione delle spese di gestione dei centri di formazione professionale riconosciuti ai sensi del successivo articolo 23;

e) l'istituzione di nuovi centri di formazione professionale richiesta dagli enti indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)* dell'art. 22, nonchè gli interventi di cui al successivo art. 9, lettere *e)* ed *f)*;

f) la realizzazione di iniziative straordinarie a carattere promozionale;

g) l'istituzione di nuovi centri regionali per la formazione professionale, da parte dell'I.R.Fo.P.

Art. 6.
Modalità di formazione del piano

Ai fini dell'elaborazione del piano per la formazione professionale va tenuto conto delle esigenze del settore in rapporto alla situazione scolastica, alle richieste dei vari comparti produttivi, alle disponibilità delle forze lavorative nonchè alla dinamica di tali componenti e alla loro dislocazione sul territorio regionale.

In base agli elementi acquisiti ai sensi del comma precedente, alle proposte formulate dall'I.R.Fo.P. e dagli enti gestori di centri riconosciuti dalla Regione, nonchè alle indicazioni fornite per i territori di rispettiva competenza dai consigli scolastici distrettuali di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, l'assessore regionale all'istruzione, formazione professionale e attività culturali, d'intesa con gli altri assessori interessati all'attività di formazione professionale, predispone, entro il mese di marzo, il progetto di piano regionale. Per l'acquisizione delle proposte e delle indicazioni da parte degli enti ed organi previsti dal presente comma, l'assessore può fissare termini perentori.

Il progetto è sottoposto al parere della commissione regionale per la formazione professionale, di cui al successivo art. 12.

Art. 7.

Approvazione del piano regionale

La giunta regionale, su proposta dell'assessore alla istruzione, alla formazione professionale ed alle attività culturali, approva il progetto definitivo di piano.

Art. 8.

Aggiornamento del piano regionale

Qualora, nel corso dell'anno, si rendessero necessarie ulteriori iniziative formative al di fuori delle previsioni generali del piano, si provvede all'aggiornamento dello stesso secondo la procedura prevista dall'articolo precedente.

Art. 9.

Attuazione del piano regionale

Ad avvenuta approvazione del piano, l'assessorato regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, provvede alla sua attuazione, per la parte non espressamente attribuita da leggi statali o regionali ad altri assessorati.

A tal fine è autorizzata, in conformità alle previsioni del piano, la concessione di contributi e finanziamenti per:

a) lo svolgimento dei corsi di formazione professionale normali e speciali, svolti da enti gestori di centri riconosciuti;

b) l'attuazione di iniziative straordinarie a carattere promozionale;

c) l'assistenza ai partecipanti ai corsi mediante:

1) il mantenimento a convitto o semiconvitto, durante il ciclo formativo, in residenze gestite o convenzionate dall'istituto regionale per la formazione professionale o da altri enti riconosciuti;

2) il rimborso delle spese di viaggio per favorire il loro afflusso ai centri di formazione professionale;

3) la fornitura del corredo necessario per la frequenza di determinati corsi;

4) la previsione di incentivi agli allievi meritevoli;

5) l'assistenza medico-psicotecnica e medico-psico-pedagogica con particolare riguardo ai soggetti handicappati;

d) le spese di gestione, di cui all'art. 5, lettera *d)*;

e) l'acquisto o l'aggiornamento, attraverso contratti « leasing » con enti o ditte specializzate, delle attrezzature e degli arredi tecnico-didattici in dotazione ai centri riconosciuti a sensi del successivo art. 20;

f) l'acquisto delle aree e degli immobili, la costruzione, lo ampliamento, il completamento e l'adattamento di edifici destinati o da destinare a sedi permanenti dei centri di cui alla lettera precedente.

Nella spesa ammissibile a contributo è compreso l'onere che il soggetto beneficiario deve assumersi, a titolo di rivalsa, in dipendenza dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 10.

Criteri e modalità per la concessione dei contributi

I criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al precedente art. 9 verranno stabiliti con il regolamento di esecuzione della presente legge, che sarà approvato con delibera della giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, espresso entro trenta giorni dal deposito presso la presidenza del consiglio regionale.

I contributi di cui alle lettere *e)* ed *f)* del precedente articolo possono essere concessi fino alla percentuale massima del 75% della spesa riconosciuta ammissibile. Limitatamente alle acquisizioni con contratti « leasing », possono essere concessi contributi annui costanti, per un periodo non superiore a 10 anni, nella misura massima del 7,5% della spesa riconosciuta ammissibile.

Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma precedente devono essere presentate all'assessorato regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, corredate dalla seguente documentazione:

a) statuto dell'ente, stato patrimoniale e bilancio preventivo e conto consuntivo degli ultimi due anni;

b) relazione illustrativa dell'attività che si intende svolgere avvalendosi delle nuove attrezzature o strutture;

c) preventivo di spesa e piano di finanziamento;

d) progetto esecutivo, munito dei pareri e delle autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa, limitatamente alle opere di cui alla lettera *f)* del precedente articolo.

Gli immobili per i quali è stato concesso il contributo di cui all'art. 9, lettera *f)*, sono vincolati alla loro destinazione per un periodo di 20 anni dalla conclusione dei lavori; il vincolo è trascritto nei libri tavolari e nei registri immobiliari a cura della Regione ed a carico degli enti proprietari.

La giunta regionale può, tuttavia, disporre, in casi eccezionali lo svincolo anticipato, verso restituzione del contributo corrisposto ridotto del 5% per ogni anno trascorso.

La restituzione secondo i criteri del comma precedente è altresì dovuta nell'ipotesi di cui al successivo art. 24, ultimo comma.

Art. 11.

Rendiconti e controlli

I beneficiari dei contributi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, del precedente art. 9 sono tenuti a dare rendiconto sullo impiego dei contributi stessi secondo le modalità stabilite dall'assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali.

Il regolare rendiconto dei contributi di cui al precedente comma costituisce condizione per l'erogazione dei contributi relativi agli esercizi successivi a quello in corso.

La Regione dispone ispezioni e controlli in merito alle attività ammesse a contributo.

I controlli sulle iniziative previste alla lettera *f)* di cui al precedente art. 9 vengono effettuati secondo la normativa regionale in vigore.

Art. 12.

Commissione regionale per la formazione professionale

E' istituita la commissione regionale per la formazione professionale, composta da:

a) l'assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali, in qualità di presidente;

b) il direttore regionale dell'assessorato regionale della istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali;

c) il direttore regionale dell'assessorato regionale del lavoro;

d) il direttore del servizio della formazione professionale;

e) il direttore dell'I.R.Fo.P.;

f) tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

g) sei rappresentanti dei lavoratori autonomi, designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative;

h) sei rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

i) tre rappresentanti degli enti di cui all'art. 22, lettere *a)*, *b)*, *c)* della presente legge;

l) il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

m) due esperti nominati dall'assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali, di cui uno per i corsi in lingua slovena e tre eletti dal consiglio regionale con voto limitato.

Alla sua prima riunione la commissione regionale elegge un vicepresidente.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario del servizio della formazione professionale.

Possono partecipare alle riunioni, su invito del presidente, rappresentanti degli assessorati e uffici regionali competenti per settore, nonchè di altri enti e uffici pubblici interessati ai problemi all'ordine del giorno.

I membri della commissione sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale e durano in carica per la durata della legislatura ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina della nuova commissione.

Qualora un membro cessi dall'incarico, si provvede alla sua sostituzione fino alla scadenza della commissione.

La mancata o ritardata designazione di alcuni membri non pregiudica la costituzione e l'attività della commissione.

Art. 13.

Funzioni della commissione regionale per la formazione professionale

La commissione regionale per la formazione professionale è l'organo consultivo dell'amministrazione regionale nel settore.

In quanto tale, oltre ad esprimere parere sui progetti di piano per la formazione professionale, ai sensi del precedente art. 6, provvede:

a) a proporre i criteri per l'affidamento dei corsi non direttamente gestiti dalla Regione, con l'indicazione dei parametri di spesa;

b) a proporre il modello di eventuali convenzioni da attuare per la gestione dei corsi;

c) a formulare annualmente, sulla base delle relazioni dei centri di formazione professionale gestiti dall'I.R.Fo.P. o riconosciuti ai sensi del successivo art. 23, una valutazione sulla situazione della formazione professionale;

d) a formulare proposte di sperimentazione didattica a livello regionale o di centro;

e) ad esprimere parere e ad avanzare proposte in ordine alla disciplina del settore;

f) ad esprimere parere su ogni questione sottoposta al suo esame dall'assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale ed alle attività culturali;

g) ad ogni altro adempimento di carattere consultivo ad essa demandato da leggi o regolamenti regionali.

Titolo III

LE INIZIATIVE FORMATIVE

Art. 14.

Contenuti

Le iniziative formative promosse dalla Regione, in attuazione dei principi di cui al precedente art. 1, tendono a realizzare un sistema di formazione permanente, atto a favorire la massima mobilità professionale e la promozione sociale dei cittadini.

Le iniziative formative comprendono:

a) i corsi di formazione normali e speciali di cui ai successivi articoli 15 e 16;

b) le attività formative non corsuali.

Art. 15.

Corsi normali

I corsi normali comprendono:

a) corsi di base, intesi a conferire una preparazione generale polivalente. I programmi sono volti ad assicurare una cultura generale e scientifica di base e l'apprendimento di cognizioni tecniche e generali relative a determinati settori produttivi, la formazione civica e sociale degli allievi;

b) corsi di qualificazione per giovani ed adulti, intesi a conferire una compiuta capacità tecnica, culturale ed operativa per l'acquisizione di una qualifica professionale. I programmi prevedono altresì attività didattiche sugli aspetti tecnico-scientifici del settore produttivo per il conseguimento di una preparazione polivalente all'interno del settore stesso;

c) corsi di specializzazione per lavoratori qualificati, destinati al raggiungimento di una approfondita conoscenza specialistica di particolari processi tecnologici ed operativi. I programmi prevedono cognizioni scientifico-tecniche, nonchè la acquisizione di capacità pratiche relative alle tecnologie lavorative dei vari settori produttivi;

d) corsi di aggiornamento e di perfezionamento, intesi come continuazione e sviluppo dei corsi di cui ai punti precedenti, in modo da assicurare un sistema di formazione permanente;

e) corsi di riqualificazione, per i lavoratori che intendano acquisire una qualifica diversa da quella già acquisita.

I corsi saranno soggetti, agli effetti di una corretta funzionalità, ad una particolare regolamentazione, da emanarsi da parte della giunta regionale, qualora lo richieda la presenza di allievi handicappati fisici, psichici, sensoriali e disadattati.

I corsi di cui sopra potranno essere svolti, secondo le esigenze, anche in lingua slovena.

Art. 16.

Corsi speciali

I corsi speciali comprendono:

a) corsi per lavoratori, previsti dai contratti collettivi;

b) corsi per la formazione professionale degli apprendisti mediante le attività di insegnamento complementare, in attesa di una nuova normativa nazionale, ai sensi dell'art. 16 e seguenti della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;

c) corsi di riqualificazione dei lavoratori, connessi a particolari programmi di riconversione tecnologica, ai sensi dello art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

d) corsi anche di breve durata connessi a particolari ed urgenti contingenze che dovessero verificarsi in determinate località della Regione per specifici settori del mercato del lavoro;

e) corsi di riqualificazione per lavoratori colpiti da esiti post-traumatici o da subentrate condizioni sanitarie che impongano una riconversione professionale;

f) corsi di preparazione e di aggiornamento per imprenditori, quadri ed operatori dell'industria, del commercio, del turismo e dei servizi, compresi i corsi per la iscrizione nei registri degli esercenti di commercio;

g) corsi di preparazione e di aggiornamento per dirigenti, quadri ed operatori della cooperazione e della mutualità;

h) corsi di preparazione, di aggiornamento e di perfezionamento per imprenditori artigiani e per istruttori artigiani;

i) corsi per imprenditori e lavoratori autonomi agricoli e corsi rientranti nei programmi di assistenza tecnica all'agricoltura e per consulenti socio-economici;

l) corsi per la formazione dei collaboratori e delle collaboratrici familiari per servizi di assistenza domiciliare;

m) corsi di preparazione al conseguimento di particolari patenti di mestiere e di autorizzazioni all'esercizio di attività;

n) corsi di formazione professionale negli istituti di prevenzione e pena;

o) corsi di aggiornamento per personale insegnante della formazione professionale e per educatori della prima infanzia, fatte salve le competenze statali in materia;

p) corsi di formazione ed aggiornamento per educatori specializzati, istruttori e personale addetto ai servizi sociali, alle comunità educative ed ai servizi per gli handicappati, psichici, fisici e sensoriali, fatte salve le competenze statali in materia;

q) corsi di aggiornamento e di perfezionamento per personale addetto alle attività ed ai servizi della Regione, degli enti locali e di altri enti pubblici;

r) corsi o altre iniziative di specializzazione e di aggiornamento professionale in collaborazione con le università o con altri istituti di ricerca scientifica;

s) corsi destinati agli invalidi civili che non siano in grado di partecipare neppure con adeguata assistenza alle iniziative ordinarie, limitatamente alle effettive possibilità organizzative;

t) ogni altro corso destinato a soddisfare particolari esigenze formative rientrante nelle finalità di cui all'art. 1.

I corsi di cui sopra potranno essere svolti, secondo le esigenze, anche in lingua slovena.

Art. 17.

Ordinamento didattico dei corsi

L'ordinamento didattico dei corsi è stabilito dall'assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali, nel rispetto delle competenze statali, sentita la commissione di cui al precedente art. 12.

Tali direttive prevedono:

a) il profilo professionale del corso;

b) i requisiti di ammissione;

c) la durata del corso e del ciclo formativo;

d) il programma-tipo, suscettibile di adattamento in sede locale;

e) le modalità di effettuazione delle prove finali;

f) i titoli ed i requisiti richiesti per accedere all'insegnamento.

Art. 18.

Prove finali ed attestato di frequenza

I corsi normali e quelli speciali, per i quali ciò sia espressamente previsto, si concludono con prove finali di accertamento dell'idoneità degli allievi.

Le prove finali si svolgono davanti a commissioni composte nei modi previsti dal regolamento di esecuzione.

La commissione esprime un giudizio per ciascun allievo, tenendo conto sia dei risultati delle singole prove che delle valutazioni espresse dai docenti del corso a conclusione del corso stesso.

Il giudizio è formulato nei termini di « ottimo », « idoneo », o « non idoneo ».

Agli allievi che abbiano superato le prove finali è rilasciato un attestato di qualifica o di specializzazione, agli effetti della legge 14 novembre 1967, n. 1146.

Al termine dei corsi per i quali non siano previste prove di idoneità, può essere rilasciato agli allievi un attestato di frequenza o di frequenza e profitto ove sia accertato il profitto raggiunto.

Art. 19.

Corsi di formazione nel settore dell'artigianato

Per il miglioramento qualitativo della formazione professionale nel settore e per lo svolgimento di corsi di formazione artigiana, l'amministrazione può avvalersi degli artigiani cui, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, sia stata attribuita la qualifica di maestro artigiano.

A tal fine i maestri artigiani possono partecipare, come docenti o istruttori, ai corsi di formazione promossi ai sensi del presente titolo, alle commissioni di accertamento di cui all'articolo precedente ed alle commissioni per lo studio della formazione professionale istituite dalla Regione o dall'I.R.Fo.P.

Titolo IV

LE STRUTTURE FORMATIVE

Art. 20.

Centri di formazione professionale

La Regione attua i corsi e le altre attività formative mediante l'attività dei centri di formazione professionale istituiti dall'I.R.Fo.P. o riconosciuti ai sensi del successivo art. 23.

I centri di formazione professionale sono istituti destinati stabilmente alla formazione professionale, dotati di sedi di cui fruiscono a titolo di proprietà, locazione o comodato e di adeguate attrezzature.

Art. 21.

Altre sedi di formazione professionale

Corsi ed attività di formazione professionale possono essere svolti altresì presso sedi occasionali ove trattisi di particolari interventi suggeriti da esigenze di tempestività, duttilità e temporaneità.

L'amministrazione regionale, in casi particolari, può autorizzare l'effettuazione di corsi di specializzazione o aggiornamento presso botteghe gestite da maestri artigiani, imprese agricole e commerciali specializzate, anche a gestione familiare, nonchè stabilimenti industriali.

Le iniziative di cui ai commi precedenti sono autorizzate, previo accertamento dell'idoneità delle sedi e delle attrezzature, nonchè del personale preposto ai corsi, secondo le procedure previste al riguardo nel precedente titolo II.

Art. 22.

Enti gestori

Possono essere riconosciuti dalla Regione i centri di formazione professionale costituiti:

a) da enti pubblici territoriali;

b) da enti, nazionali o locali, dotati di personalità giuridica, che si propongono, senza fini di lucro, la promozione della persona anche attraverso la formazione professionale;

c) da enti che abbiano per fine istituzionale la formazione professionale e siano emanazione di organizzazioni sociali, sindacali e del gruppo etnico-linguistico sloveno.

Il provvedimento di riconoscimento dei centri o di autorizzazione dell'esercizio di attività presso sedi occasionali non è richiesto per l'I.R.Fo.P.

Art. 23.

Riconoscimento dei centri di formazione professionale

Il riconoscimento è concesso dalla giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 12, su domanda dell'ente richiedente, nella quale devono essere indicati la sede del centro, l'organico del personale, i servizi, le attrezzature e gli arredi tecnici in dotazione.

Esso è subordinato:

a) alla rispondenza delle iniziative alle esigenze della programmazione regionale, quale risulta dal piano annuale di formazione professionale e dalla relazione di cui all'art. 13, lettera *a*);

b) alla idoneità degli elementi di cui al comma precedente;

c) al possesso delle necessarie capacità tecniche e formative degli enti richiedenti.

L'accertamento dei requisiti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*) sarà svolto secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

Art. 24.

Obblighi degli enti gestori di centri riconosciuti

Gli enti gestori di centri riconosciuti ai sensi del precedente articolo sono tenuti:

a) a mantenere in efficienza i locali e le attrezzature ed a dotarli del personale necessario;

b) a garantire la partecipazione democratica attraverso la costituzione degli organi collegiali disciplinati dalla legge regionale;

c) a realizzare le iniziative formative comprese nel piano regionale, nel rispetto delle norme della presente legge e delle direttive impartite dall'assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale ed alle attività culturali ai sensi del precedente art. 17;

d) a sottoporsi alle ispezioni ed ai controlli didattici tecnici ed amministrativi previsti dal precedente art. 11.

In caso di inosservanza dei suddetti obblighi, la giunta regionale, previa eventuale diffida a regolarizzare entro congruo termine gli adempimenti dovuti, delibera la revoca del riconoscimento del centro al quale si riferiscono gli inadempimenti contestati.

Titolo V

PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA ED ORGANI COLLEGIALI

Art. 25.

La partecipazione democratica nella formazione professionale

La Regione si propone di realizzare, nel rispetto della disciplina della formazione professionale e delle competenze e responsabilità proprie del personale dirigente, ispettivo e docente, la partecipazione nella gestione della formazione professionale.

A tal fine, verranno disciplinati l'istituzione, le attribuzioni ed il funzionamento di organi collegiali a livello di centro di formazione professionale.

Art. 26.

Iniziative sperimentali

L'I.R.Fo.P. e gli enti gestori dei centri riconosciuti possono promuovere nei centri stessi iniziative sperimentali atte a favorire la partecipazione dei docenti e degli utenti del servizio alla gestione dei centri, dandone comunicazione all'assessorato regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali.

Titolo VI

COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Art. 27

Costituzione

E' istituito l'Istituto regionale per la formazione professionale nella regione Friuli-Venezia Giulia - I.R.Fo.P. con le attribuzioni e le funzioni per lo stesso stabilite dalle norme della presente legge.

L'istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico.

L'I.R.Fo.P. è considerato ente regionale ai sensi e per gli effetti della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11.

Art. 28.

Sede

L'istituto ha sede in Trieste. con facoltà di istituire centri di formazione professionale nel territorio della Regione, ivi compresi i relativi uffici.

Art. 29.

Finalità ed attribuzioni

L'istituto è strumento di attuazione del piano regionale per la formazione professionale.

Esso è quindi preposto alla gestione dei corsi assegnatigli dal piano regionale di cui al precedente art. 5 ed alla realizzazione dei seguenti compiti:

a) gestione dei centri regionali di formazione professionale;

b) soppressione, ristrutturazione e/o istituzione di centri regionali di formazione professionale in armonia con il piano regionale;

c) promozione e valorizzazione, attraverso ogni opportuna iniziativa, della formazione professionale;

d) sperimentazione di tecniche e metodi didattici a contenuto innovativo, ai fini dello sviluppo dell'azione formativa regionale;

e) consulenza tecnico-didattica agli enti gestori dei centri di formazione professionale riconosciuti dalla Regione;

f) accertamento attitudinale dei richiedenti l'ammissione ai corsi e assistenza psicotecnica agli allievi dei centri regionali e dei centri gestiti da enti terzi, qualora richiesti;

g) elaborazione e realizzazione, anche per conto di enti terzi ed aziende che ne facciano richiesta, di progetti ammessi al contributo del Fondo sociale europeo nonchè l'assistenza tecnica alle strutture formative partecipanti a detti progetti;

h) predisposizione e realizzazione di progetti per la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle attività di formazione professionale, anche mediante convenzioni con le università e con le istituzioni specializzate;

i) organizzazione di corsi di aggiornamento e perfezionamento del personale regionale;

l) organizzazione, secondo le esigenze, di corsi in lingua slovena.

L'istituto svolge, altresì funzioni di consulenza tecnica nei confronti dell'amministrazione regionale e adempie agli altri compiti che gli vengono affidati dall'amministrazione stessa.

Art. 30.
Organi dell'istituto

Sono organi dell'istituto:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il collegio dei revisori.

Art. 31.
Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del presidente della giunta regionale ed è così composto:

a) dall'assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali, in qualità di presidente.

b) dal direttore regionale dell'assessorato regionale della istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali;

c) da tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative in sede nazionale;

d) da tre membri designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro;

e) da due esperti nominati dal presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali, di cui uno per i corsi in lingua slovena e tre eletti dal consiglio regionale con voto limitato.

Alle sedute del consiglio partecipa, con voto consultivo, il direttore dell'istituto, il quale funge anche da segretario.

La nomina a componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con la carica di consigliere regionale o di amministratore di enti di formazione professionale nonchè con l'esercizio professionale di attività di formazione professionale presso centri riconosciuti.

I membri di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) durano in carica per la durata della legislatura ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina del nuovo consiglio d'amministrazione.

Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; in caso di parità prevale il voto del presidente.

La mancata o ritardata designazione di alcuni membri non pregiudica la costituzione e l'attività del consiglio di amministrazione.

Art. 32.
Compiti del consiglio di amministrazione

Sono di competenza del consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:

a) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonchè lo eventuale esercizio provvisorio;

b) i regolamenti interni e le direttive per il funzionamento dell'istituto;

c) la realizzazione dei centri regionali previsti dal piano regionale;

d) i programmi per l'attuazione dei compiti di cui al precedente art. 29;

e) l'istituzione di eventuali commissioni consultive;

f) l'accettazione di eredità, donazioni e legali disposti a favore dell'istituto;

g) lo stare in giudizio, il resistervi e la stipulazione di transazioni;

h) gli atti ed i contratti di acquisto e di alienazione dei beni immobili;

i) le convenzioni con enti pubblici o privati per l'assegnazione di incarichi speciali di studio o ricerca in materia di formazione professionale;

l) le assunzioni, con contratto a tempo determinato, anche ad orario parziale, di personale insegnante, amministrativo e di esercizio, per attività di carattere temporaneo;

m) l'attribuzione, previo parere della giunta regionale, di incarichi speciali a personale altamente qualificato per l'attuazione dei corsi previsti dalla presente legge e la determinazione del relativo trattamento economico;

n) ogni altro affare interessante l'attività dell'istituto ad esso sottoposto dal presidente.

Il consiglio di amministrazione predispone, altresì, alla fine di ciascun esercizio finanziario, una relazione sull'andamento tecnico, amministrativo e finanziario dell'attività svolta e formula proposte per il piano regionale per la formazione professionale.

Art. 33.
Approvazione delle deliberazioni

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono essere trasmesse, per l'approvazione, all'assessorato regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali e diventano esecutive subito dopo la comunicazione dell'approvazione, o dopo che siano trascorsi trenta giorni dal ricevimento senza che sia adottato alcun provvedimento.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 32 devono essere sottoposte all'approvazione della giunta regionale, per il tramite dell'assessorato regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali.

Art. 34.
Presidente

Al presidente spetta la responsabilità e la rappresentanza giuridica dell'istituto medesimo.

Egli convoca, altresì, il consiglio di amministrazione, ne attua le deliberazioni, salvo quanto previsto dall'articolo successivo, e dispone su tutti gli affari relativi all'amministrazione dell'istituto che non spettino ad altri organi.

Il presidente nomina un componente del consiglio di amministrazione con il compito di sostituirlo, in caso di sua assenza o impedimento, alla presidenza del consiglio stesso.

Art. 35.
Direttore

Alla direzione dell'istituto è preposto un direttore.

Allo stesso spettano, fino a quando non verrà emanata la legge regionale di cui al successivo art. 40, le attribuzioni e le responsabilità previste per i dirigenti preposti ai servizi autonomi dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, in quanto compatibili.

Art. 36.
Collegio dei revisori

Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del presidente della giunta regionale.

Un revisore effettivo, scelto fra i revisori ufficiali dei conti, con funzioni di presidente, ed uno supplente, vengono designati dall'assessore regionale alle finanze.

Due revisori effettivi, di cui uno scelto tra i revisori ufficiali dei conti, ed uno supplente, sono designati dall'assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale ed alle attività culturali.

I componenti il collegio durano in carica per la durata della legislatura ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina del nuovo collegio.

Il collegio esamina e riferisce sui progetti di bilancio preventivo e sul conto consuntivo e compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 37.
Indennità

Ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori compete una indennità stabilita con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa.

Art. 38.
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'istituto inizia il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.

Il bilancio annuale di previsione deve essere deliberato entro il mese di ottobre per l'esercizio successivo; entro il mese di aprile deve essere deliberato il conto consuntivo per l'esercizio trascorso.

Art. 39.
Patrimonio ed entrate dell'istituto

L'istituto ha un patrimonio proprio costituito dai beni mobili ed immobili stabilmente destinati e necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali.

Le entrate dell'istituto sono costituite da:

a) le rendite patrimoniali;

b) i proventi di attività commerciali, o di altra natura, svolte ai fini istituzionali;

c) i contributi disposti dall'amministrazione regionale;

d) le oblazioni volontarie, le liberalità ed i contributi disposti da enti pubblici o privati.

Titolo VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 40.
Ordinamento degli uffici

Con legge regionale, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente, verranno determinati l'ordinamento degli uffici e la dotazione organica del personale dello istituto.

Art. 41.
Ordinamento ed organico provvisorio

In attesa dell'emanazione della legge regionale di cui al precedente articolo, la struttura organizzativa dell'istituto è disposta, in via provvisoria, con deliberazione della giunta regionale su proposta del consiglio di amministrazione dell'istituto.

All'atto della costituzione, verrà assegnato all'istituto il personale trasferito alla Regione con il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902; eventuali eccezionali assegnazioni ad altri uffici della Regione, vanno motivatamente disposte dalla giunta regionale.

Art. 42.
Trasferimento beni mobili e immobili

I beni mobili ed immobili gia appartenenti agli enti ENALC, INAPLI ed INIASA e trasferiti alla Regione in applicazione dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, sono concessi con contratto di comodato all'I.R.Fo.P.

Art. 43.
Estinzione dell'istituto

In caso di estinzione dell'istituto, disposta con legge regionale, il suo patrimonio mobiliare ed immobiliare sarà totalmente devoluto alla Regione.

Art. 44.
Soppressione dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica

Le funzioni già spettanti ai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica di cui al regio decreto 26 settembre 1935, n. 1946, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 82, che rientrano nelle competenze regionali, sono esercitate dalla Regione nei modi e con l'osservanza delle norme della presente legge.

I consorzi provinciali per l'istruzione tecnica sono soppressi.

Con decreto del presidente della giunta regionale da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore regionale alla istruzione, alla formazione professionale ed alle attività culturali, è nominato un liquidatore.

La Regione succede nella proprietà di tutti i beni e nella titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi non liquidati dei consorzi.

Il personale dipendente dei consorzi, ad eccezione dei dipendenti statali in posizione di comando o fuori ruolo, è trasferito alla Regione e sarà inquadrato nei ruoli del personale regionale con successiva legge.

Art. 45.
Rinvio alle norme statali

Sono fatte salve le norme statali in materia, non incompatibili con la presente legge.

Art. 46.

In attesa del riconoscimento dei centri, di cui al precedente art. 23, l'applicazione dei benefici della presente legge può avvenire anche in assenza del provvedimento previsto in detto articolo fino al 31 dicembre 1978.

Art. 47.

Gli oneri previsti dal precedente art. 9 fanno carico al cap. 6773 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, la cui denominazione viene così modificata: «Contributi e finanziamenti per la formazione professionale».

Per le finalità previste dal precedente art. 39, è autorizzata la spesa di L. 350.000.000 per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al titolo II, sezione IV, rubrica n. 8, categoria XI, il cap. 6776 con la denominazione: «Contributi per il funzionamento dell'I.R.Fo.P.» e con lo stanziamento di L. 350.000.000 per l'esercizio 1978, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 6773 dal precitato stato di previsione.

Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato cap. 6776 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1978-81 ed al bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Art. 48.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 18 maggio 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1978, n. 43.

Concessione di fidejussione regionale ed interventi a favore dell'ente autonomo teatro comunale «Giuseppe Verdi», dell'ente Teatro stabile di prosa del Friuli-Venezia Giulia, dell'ente Teatro stabile sloveno di Trieste e dell'ente Manifestazioni artistiche e culturali della città di Gorizia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 19 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere la propria garanzia fidejussoria per l'assunzione di mutui che lo ente autonomo teatro comunale «Giuseppe Verdi», il Teatro stabile di prosa del Friuli-Venezia Giulia, il Teatro stabile sloveno di Trieste e l'ente Manifestazioni artistiche culturali della città di Gorizia (E.M.A.C.) assumeranno con i propri tesorieri sino alla concorrenza, rispettivamente di L. 1.500.000.000, lire 500.000.000, L. 300.000.000 e L. 25.000.000.

Art. 2.

La concessione della garanzia di cui al precedente articolo è disposta con delibera della giunta regionale su proposta dell'assessore alle finanze.

La domanda per la concessione dovrà essere corredata della deliberazione esecutiva, con cui l'ente dispone l'assunzione del prestito e nella quale dovrà essere dichiarata motivatamente l'impossibilità dell'ente a presentare propria garanzia e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.

Art. 3.

In relazione alla garanzia concessa, l'assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal tesoriere dell'ente mutuatario, sulla somma di spettanza di quest'ultimo, un importo pari alle rate scadute e non pagate relative alla restituzione del prestito.

Art. 4.

Le provvidenze di cui all'art. 1 della legge regionale n. 17/67 e degli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 35/74, e successive integrazioni e modificazioni, sono estese anche alle opere ed attrezzature che potranno essere realizzate o acquistate dall'ente Teatro stabile del Friuli-Venezia Giulia e dall'ente Teatro stabile sloveno.

Art. 5.

Per far fronte agli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dall'art. 1 è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di L. 100.000.000, di cui L. 25.000.000 per l'esercizio 1978.

La predetta spesa fa carico al cap. 5151 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di L. 100.000.000 per il piano, di cui L. 25.000.000 per l'esercizio 1978.

Al predetto onere di L. 100.000.000 si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 3603 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Art. 6.

Gli oneri di cui al precedente art. 4 fanno carico al cap. 6521 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 18 maggio 1978

COMELLI

(5214)

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1978, n. 44.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, concernente norme di attuazione e di adeguamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sullo sviluppo della montagna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 27 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Art. 1 - *Finalità* — Le disposizioni della presente legge sono rivolte a promuovere in applicazione dell'art. 44 della Costituzione e della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, la programmazione dello sviluppo economico e sociale dei terreni montani del Friuli-Venezia Giulia ed in particolare:

a fornire alle popolazioni — nel riconoscimento della funzione che svolgono a presidio del territorio — strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano;

adottare i territori montani, in un ordinato assetto territoriale, di infrastrutture, servizi civili e socio-sanitari;

a stimolare e sostenere — con la partecipazione di tutte le forze sociali e delle popolazioni interessate — iniziative atte a valorizzare le risorse locali, attuali e potenziali, per determinare l'eliminazione dello squilibrio esistente tra il territorio montano ed il restante territorio regionale.

Ai sensi della succitata legge, la Regione persegue la realizzazione coordinata ed omogenea delle predette finalità, nelle zone di cui al successivo art. 2, per mezzo delle comunità montane, enti di diritto pubblico, aventi finalità di programmazione socio-economica che esercitano altresì le funzioni di amministrazione attiva loro attribuite dalle leggi, nonchè quelle previste in materia urbanistica dall'art. 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102. Tali funzioni possono essere esercitate nei soli comuni il cui territorio sia interamente compreso nella comunità montana, ferme restando le disposizioni speciali contenute nella legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 ».

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Art. 3 - *Costituzione delle comunità montane.* — In attuazione e per le finalità della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e della presente legge regionale ogni comunità montana è preposta ad una o più zone omogenee ed è costituita fra i comuni che in esse sono compresi in tutto o in parte ».

Art. 3.

L'art. 7 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Art. 7 - *Disciplina degli organi.* — Salvo quanto disposto dalla presente legge e dai singoli statuti, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi delle comunità montane sono disciplinati dalle norme relative agli organi delle amministrazioni comunali, nel rispetto dei particolari diritti della minoranza slovena, relativamente alle sue caratteristiche etniche, storiche e culturali ».

Art. 4.

La lettera *l*) dell'art. 8 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, è sostituita dalla seguente:

« esercitare le altre attribuzioni ad essa conferite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti delle comunità ».

Art. 5.

Il terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Il presidente designa, fra i componenti del consiglio direttivo, il vicepresidente che deve sostituirlo in caso di assenza o impedimento. La designazione è comunicata alla assemblea generale che ne prende atto. Divenuta esecutiva la relativa deliberazione, il presidente della comunità montana ne dà partecipazione formale al presidente della giunta regionale ».

Art. 6.

Il primo periodo, nonchè la lettera *e*) dell'art. 11 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, sono sostituiti rispettivamente come segue:

« Art. 11 - *Attribuzioni del consiglio direttivo.* — Spetta al consiglio direttivo, in una visione organica ed equilibratrice degl interessi dei comuni partecipanti:

e) esercitare le altre attribuzioni, ad esso conferite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti della comunità ».

Art. 7.

L'art. 12 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Art. 12 - *Conferimento, scadenza e revoca del mandato degli organi comunitari.* — Il mandato dei componenti dell'assemblea generale viene meno con la scadenza o lo scioglimento del consiglio comunale che li ha eletti. Tuttavia essi rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.

A tale fine ed a ogni altro effetto di legge l'insediamento dei nuovi componenti dell'assemblea generale decorre dalla data di comunicazione alla comunità montana, a mezzo di plico raccomandato con avviso di ritorno, della deliberazione divenuta esecutiva di cui al seguente comma:

E' fatto obbligo al nuovo consiglio comunale di eleggere i successori nella seduta immediatamente successiva a quella in cui vengono eletti il sindaco e la giunta municipale.

Il mandato del presidente della comunità montana e quello del consiglio direttivo viene meno ogni volta che i membri dell'assemblea generale, che a suo tempo li ha eletti, siano stati sostituiti in misura superiore alla metà dei componenti spettanti.

Il presidente o il consiglio direttivo nel suo insieme possono essere revocati con deliberazione motivata dalla assemblea generale che abbia riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti di essa.

La proposta motivata relativa deve essere sottoscritta da un quarto almeno dei componenti spettanti all'assemblea e la stessa è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta dell'assemblea immediatamente successiva alla data di deposito della proposta presso l'ufficio di segreteria della comunità.

Quando sia venuto meno o sia stato revocato il mandato, il presidente ed il consiglio direttivo della comunità montana rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina dei successori ».

Art. 8.

L'art. 14 della legge regionale 14 maggio 1973, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Art 14 - *Controlli.* — Alle comunità montane si applica la disciplina dei controlli sugli atti vigente per le province.

Rispetto alle opere di competenza delle comunità si osservano le norme stabilite per le opere di competenza delle province ».

Art. 9.

L'art. 15 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Art. 15 - *Piano pluriennale di sviluppo.* — Le comunità montane sono tenute ad approntare, in conformità alle indicazioni risultanti dalla programmazione e dalla pianificazione regionale un piano pluriennale della durata non superiore a 5 anni, per lo sviluppo economico e sociale della propria zona e per la correzione degli squilibri eventualmente esistenti all'interno di essa. All'approntamento del piano pluriennale successivo dovrà provvedersi nel corso dell'ultimo anno dell'arco temporale considerato dal piano pluriennale precedente.

Detto piano, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona, tenuto conto anche degli strumenti urbanistici esistenti a livello sub-regionale e dell'eventuale piano generale di bonifica montana, dovrà prevedere le concrete possibilità di sviluppo dei vari settori economici, produttivi, sociali e dei servizi. A tale scopo dovrà indicare il tipo, i criteri per la localizzazione ed il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali.

Dovrà altresì indicare gli indirizzi, le dimensioni, i settori degli interventi previsti nel piano, propri degli enti locali territoriali e degli altri enti di cui al secondo comma dell'articolo 16, nonchè i criteri per la localizzazione degli stessi.

La conformità alle suddette indicazioni qualifica come prioritari rispetto ad ogni altro gli interventi medesimi ai fini della loro ammissione ai contributi regionali.

Gli enti operanti in ciascuna zona omogenea, di cui al precedente art. 2, sono tenuti a fornire ogni forma di collaborazione nel settore di loro competenza per la formazione e la attuazione del piano di sviluppo economico e sociale.

Al piano di sviluppo economico e sociale debbono adeguarsi ai piani di altri enti operanti nel territorio della comunità montana.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai piani già adottati o in fase di attuazione. Sono escluse le opere in fase di esecuzione ».

Art. 10.

Il secondo comma dell'art. 16 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Nella fase di predisposizione del progetto è sentito un comitato tecnico consultivo — da costituirsi ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 —, del quale saranno chiamati a far parte rappresentanti delle province interessate, degli enti e dei consorzi di cui al capo III, operanti nella zona, rappresentanti dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura - E.R.S.A. — e dell'Ente regionale per lo sviluppo dello artigianato - E.S.A. — nonchè rappresentanti di altri eventuali enti ed organismi interessati allo sviluppo economica e sociale della comunità ».

Art. 11.

Il primo ed il terzo comma dell'art. 19 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« Il piano pluriennale di sviluppo è attuato a mezzo di programmi-stralcio annuali.

All'approvazione dei programmi-stralcio annuali si provvede entro sessanta giorni dal ricevimento, con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa ».

Art. 12.

L'art. 20 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 è sostituito dal seguente:

« Art. 20 - *Delega di funzioni comunitarie.* — All'attuazione dei programmi annuali e, in genere, all'esercizio di funzioni amministrative o tecniche nei vari settori di intervento, la comunità montana provvede di norma mediante delega ad enti pubblici o avvalendosi di pubblici uffici, aventi competenza specifica negli stessi settori, previa intesa con le autorità da cui detti uffici dipendono ».

Art. 13.

L'art. 21 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Art. 21. - *Assunzione di deleghe di funzioni.* — La comunita montana, quando vi sia una formale e preventiva delega degli enti competenti, può assumere funzioni amministrative o tecniche, servizi od opere proprie dei comuni che ne fanno parte, di norma quando appaiano evidenti la loro rilevanza sovraccomunale, la positiva e diretta incidenza dei medesimi sullo sviluppo economico e sociale della zona omogenea interessata ovvero la convenienza della loro realizzazione o gestione accentrata.

I comuni, il cui territorio faccia integralmente parte di una comunità montana, possono aderire a consorzi per l'espletamento di funzioni amministrative o tecniche ovvero per l'espletamento di servizi o per la realizzazione di opere solo quando la comunità montana non accetti l'apposita delega; inoltre essi possono mantenere la propria adesione a consorzi fino a quando la comunità montana non comunichi la propria disponibilità alla assunzione di apposita delega.

Le disposizioni legislative regionali che prevedono o autorizzano interventi finanziari della Regione a favore di consorzi di comuni per l'impianto, la gestione o la realizzazione di servizi od opere si intendono estese ed applicabili alle comunità montane, in presenza di preventiva delega di comuni della zona omogenea.

La comunità montana, nel rispetto più ampio della sua autonomia, è oggetto di delega di funzioni amministrative da parte della Regione.

L'amministrazione regionale può avvalersi degli organi e degli uffici delle comunità montane per l'espletamento di proprie funzioni amministrative o tecniche assumendone a proprio carico le spese corrispondenti ».

Art. 14.

L'ultimo comma dell'art. 23 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, è abrogato.

Art. 15.

Nella legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, dopo l'art. 24, sono inseriti l'art. 24-*bis* e il capo III di seguito riportati:

« Art. 24-*bis* - *Funzioni consultive.* — Le comunità montane esprimono mediante deliberazione del rispettivo consiglio direttivo il parere previsto:

dall'art. 3 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, come modificato dall'art. 3 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 34;

dall'art. 1, lettera *b*), della legge regionale 15 luglio 1966, n. 14, come modificato con l'art. 5, lettera *c*), della legge regionale 12 agosto 1975, n. 58;

dall'art. 3, primo comma, della legge 18 febbraio 1977, n. 8.

Capo III

CONSORZI FRA LE COMUNITÀ MONTANE

Art. 24-*ter* *Consorzi per l'ufficio di economia e bonifica montana.* — Le comunità montane sono costituite in consorzi per l'istituzione e il funzionamento di un apposito ufficio di economia e di bonifica montana, per svolgere ad ogni effetto le funzioni di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, quelle previste da altre leggi nazionali e regionali e dal rispettivo statuto e per svolgere i compiti che verranno loro delegati dalle comunità montane consorziate.

La costituzione coattiva del consorzio è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della medesima, assunta su proposta dell'assessore regionale agli enti locali, d'intesa con l'assessore regionale all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, tenendo conto dei comprensori di bonifica montana attualmente delimitati ai sensi della citata legge.

Il decreto di costituzione dei consorzi dispone contestualmente la cessazione nell'ambito territoriale di competenza dei medesimi delle funzioni attualmente esercitate dal consorzio di bonifica Cellina-Meduna di Pordenone, dall'Ente friulano di economia montana di Udine e dalla Comunità carnica — Sezione autonoma di bonifica montana di Tolmezzo, e dispone altresì il trasferimento ai costituiti nuovi consorzi dei rapporti patrimoniali e giuridici attivi e passivi strumentali o inerenti alle cessate funzioni, nonchè dei rapporti di lavoro del personale dipendente già adibito all'espletamento delle predette funzioni

Al fine di cui al comma precedente l'Ente, il consorzio e la sezione autonoma interessata trasmettono all'assessore regionale agli enti locali, entro sessanta giorni dalla richiesta, un verbale da cui risulti l'inventario del proprio patrimonio, allegando la relativa documentazione o lo status aggiornato del personale dipendente.

Con decreto dello stesso assessore, da emanarsi entro i successivi trenta giorni, il patrimonio attivo e passivo, il personale dipendente nonché ogni altro rapporto giuridico facente capo agli enti, consorzi e sezioni sopra citati e riferentisi all'ambito territoriale proprio dei consorzi per l'ufficio di economia e bonifica montana è trasferito a questi ultimi.

Al personale trasferito sono garantiti l'anzianità maturata ed il trattamento contrattuale, economico, previdenziale ed assistenziale in atto.

Art. 24-*quater* *Mezzi e patrimonio.* — Il consorzio provvede all'espletamento delle proprie funzioni:

con i proventi del proprio patrimonio;

con i compensi per l'attività di progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori in concessione;

con il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Regione;

con le quote degli enti consorziati calcolate in base al criterio di cui all'art. 25 della presente legge;

con altri eventuali proventi.

La misura dei compensi di cui al secondo alinea del precedente comma è pari alla aliquota delle spese tecniche ammissibili a contributo in base alle leggi regionali d'intervento finanziario per specifiche categorie di opere, cui appartengono i singoli lavori assunti in concessione.

Art. 24-*quinquies* *Statuto ed organi.* — Il consorzio per l'ufficio di economia e bonifica montana, regolato da uno statuto, adottato dalle comunità montane che ne fanno parte ed approvato con decreto dell'assessore regionale agli enti locali, è amministrato da una assemblea consorziale composta da tre delegati, di cui uno espresso dalla minoranza, per ciascuna comunità montana aderente, designati per un quadriennio anche al di fuori dei propri amministratori e da un funzionario dell'ispettorato dipartimentale delle foreste designato dall'assessore competente

Il presidente è eletto dall'assemblea consorziale.

L'assemblea consorziale:

delibera le direttive per il funzionamento del consorzio;

delibera sul proprio bilancio preventivo e sul proprio conto consuntivo;

delibera i regolamenti interni del consorzio;

delibera lo stato giuridico, il trattamento economico ed ogni altro provvedimento concernente il personale;

delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;

delibera sugli aumenti o sulle diminuzioni del patrimonio immobiliare;

delibera sulla accettazione delle deleghe di cui all'art. 21 e sulle modalità di esercizio.

Art. 24-*sexies* *Presidente del consorzio.* — Il presidente dell'assemblea consorziale:

rappresenta legalmente il consorzio;

sovraintende a tutti i servizi di esso;

convoca e presiede l'assemblea consorziale;

provvede alla esecuzione delle deliberazioni prese dalla suddetta assemblea;

adempie ad ogni incombenza relativa o conseguente alla concessione di esecuzione delle opere assentite o alle deleghe accettate dal consorzio;

assume in caso di urgenza i provvedimenti di competenza dell'assemblea sottoponendoli a questa per la ratifica;

assume ogni provvedimento riguardante opere di bonifica montana da eseguirsi con urgenza.

Art. 24-*septies* *Delega di funzioni e opere in concessione.* — Il consorzio per l'ufficio di economia e bonifica montana, di cui al precedente art. 24-*ter* è ad ogni effetto equiparato alle comunità montane per quanto attiene la eventuale applicazione nei suoi confronti degli articoli 20 e 21 della presente legge.

La Regione, di norma, affida in concessione direttamente al consorzio la progettazione, la direzione dei lavori e l'esecuzione delle opere di difesa del suolo, di bonifica integrale e montana, di sistemazione idraulico-forestale, di miglioramento fondiario rientranti nella competenza regionale e ricadenti nell'ambito territoriale consorziale.

Il consorzio, inoltre, può direttamente assumere in concessione da parte di altri enti pubblici o su incarico di privati ed a spese di essi la progettazione, la direzione dei lavori e l'esecuzione di opere rientranti nelle categorie considerate nel precedente comma.

Le comunità montane possono inoltre affidare al consorzio in via permanente ovvero eccezionale l'incombenza dell'intervento sostitutivo per inerzia o inadempienza degli interessati prescritto dal quarto comma dell'art. 8 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Gli atti consorziali inerenti alla progettazione e realizzazione delle opere pubbliche e private date in concessione ai sensi del presente articolo sono soggetti ai procedimenti alle forme ed ai modi prescritti dalle norme vigenti nelle materie considerate nel precedente secondo comma.

Art. 24-*octies* *Collegio dei revisori dei conti.* — Il collegio dei revisori dei conti per l'esame dei conti consuntivi del consorzio si compone da un delegato per ogni comunità montana che non abbia fatto parte dell'assemblea consorziale nel corso dell'esercizio finanziario cui il conto si riferisce, ed è presieduto da un funzionario designato dall'assessore regionale alla agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, diverso da quello che ha rappresentato la Regione nell'assemblea consorziale nel corso dell'esercizio finanziario cui il conto si riferisce ».

Art. 16.

Nella legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, il Capo III è modificato in capo IV mantenendo la medesima intestazione.

Art. 17.

L'art. 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Art. 25 *Finanziamento dei programmi-stralcio annuali.* — I contributi regionali straordinari per investimenti e le somme che alla Regione vengono attribuite in base all'art. 5, sesto comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono destinati al finanziamento dei programmi stralcio di attuazione dei piani pluriennali di sviluppo di cui al precedente art. 19, ovvero, in pendenza dell'approvazione dei piani pluriennali di sviluppo, al funzionamento dei programmi straordinari di opere di interventi di cui al successivo art. 26.

La ripartizione di dette somme fra le comunità montane è disposta entro il 30 giugno di ogni anno dalla giunta regionale con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) per due decimi in base alla dimensione del territorio di ciascuna comunità montana;

b) per tre decimi in base alla popolazione residente su detto territorio, quale risulta da dati ufficiali dell'ISTAT;

c) per due decimi in base al dissesto idrogeologico, esistente in ogni zona omogenea;

d) per tre decimi in base al tasso di riduzione della popolazione residente in ciascuna comunità montana, risultante dagli ultimi dati ufficiali dell'ISTAT in rapporto al censimento della popolazione del 1971.

Con il medesimo provvedimento la giunta regionale dispone la assegnazione a ciascuna comunità dell'importo spettante».

Art. 18.

L'ultimo comma dell'art. 26 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, è abrogato.

Art. 19.

L'art. 27 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art. 27 - *Funzioni di consorzio socio-sanitario.* — Quando la zona socio-sanitaria coincida con la circoscrizione di una comunità montana, i comuni che ne fanno parte hanno facoltà di delegare a quest'ultima le attività ed i servizi che ciascuno dovrebbe altrimenti conferire al consorzio socio-sanitario.

Nel caso in cui la zona socio-sanitaria coincida con l'ambito territoriale di più comunità montane, queste ultime provvedono all'esercizio delle deleghe di cui al precedente comma riunite in consorzio tra di esse. L'atto di delega in tal caso deve esplicitamente prevedere la forma consorziale di espletamento di essa.

Quando la facoltà prevista ai commi precedenti sia stata esercitata entro il termine all'uopo fissato dalla giunta regionale, non si provvede, per la zona socio-sanitaria interessata, alla costituzione del consorzio socio-sanitario e a quest'ultimo si intende sostituita ad ogni effetto la comunità montana delegata ovvero il consorzio di comunità montane».

Art. 20.

Nella legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, è inserito il seguente articolo:

«Art. 28-*bis* - *Norme per la compilazione dei bilanci.* — Al finanziamento dei programmi-stralcio annuali di cui all'art. 19 ovvero dei programmi straordinari di opere e di interventi di cui all'art. 26, le comunità montane destinano le disponibilità del proprio bilancio di previsione diverse da quelle necessarie al funzionamento degli organi e degli uffici.

Al finanziamento delle spese ordinarie di amministrazione le comunità montane non possono, comunque, destinare più del dieci per cento delle proprie entrate finanziarie diverse dai contributi ordinari annuali dei comuni, dalle entrate patrimoniali, dalle contabilità speciali relative all'esercizio di funzioni delegate alle comunità montane dai comuni, dalla Regione e dai privati o dal rimborso delle spese per l'avvalimento di uffici da parte della Regione».

Art. 21.

Per le finalità previste dall'art. 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall'art. 17 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi relativi al piano finanziario 1978-81, la spesa complessiva di lire 13 miliardi, con decorrenza dall'esercizio 1979.

Il predetto onere di lire 13 miliardi fa carico al capitolo 7301 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81, istituito ai sensi del terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 13 miliardi.

All'onere complessivo di lire 13 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 (rubrica n. 4 - partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

Art. 22.

Nella legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, è inserito il seguente capo:

«*Capo V*

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 30. - *Conferma delle competenze straordinarie per le comunità interessate dal sisma del* 1976. — Rimangono ferme per le comunità montane e per gli enti indicati nell'art. 2 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 le competenze straordinarie e transitorie disciplinate dalla medesima legge regionale n. 63.

Con legge successiva all'approvazione del piano regionale di sviluppo economico e sociale sarà provveduto alla ripartizione delle competenze nonchè alla disciplina delle procedure amministrative per la gestione ed attuazione degli interventi programmati di ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 1976.

Art. 31. - *Funzioni consultive.* — Le comunità montane di cui all'art. 2 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, esprimono, mediante deliberazione del rispettivo consiglio direttivo, i pareri previsti:

dagli articoli 11, 20 e 76 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63;

dall'art. 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30».

Art. 23.

In attuazione all'art. 10-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, l'Amministrazione regionale è autorizzata per l'anno 1978 a concedere contributi a favore delle comunità montane e della comunità collinare del Friuli comprendenti comuni di cui agli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, ed all'art. 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, rispettivamente nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, fino alla misura massima corrispondente all'importo erogato a ciascuna delle suddette comunità nell'anno 1977, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

Con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale stessa, sarà istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978, l'apposito capitolo di spesa e vi sarà iscritto il relativo stanziamento da prelevarsi dal fondo iscritto al cap. 8502 del citato stato di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 22 maggio 1978

COMELLI

(5215)

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1978, n. 45.

Ulteriori interventi a favore di comuni e loro consorzi per la realizzazione e la gestione di asili-nido.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del 29 maggio 1978*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

INTERVENTI PER LA COSTRUZIONE ED IL COMPLETAMENTO DEGLI ASILI-NIDO

Art. 1.

Al fine di assicurare il completamento del piano regionale degli asili-nido di cui all'art. 28 della legge regionale 14 maggio 1973, n. 43, recante norme di attuazione ed integrazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, l'amministrazione regionale, in attuazione della legge 29 novembre 1977, n. 891, è autorizzata a concedere a favore di comuni e loro consorzi non inclusi nelle zone terremotate contributi in conto capitale fino alla percentuale massima del 90% della spesa riconosciuta ammissibile

non coperta da precedenti contributi regionali o statali per la costruzione, il completamento, il riattamento, l'impianto e l'arredo di asili-nido.

Per le opere ricadenti nelle zone delimitate dal decreto del presidente della giunta regionale n. 0714 del 20 maggio 1976 e successive modifiche ed integrazioni, gli enti di cui al precedente comma, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, faranno ricorso alla legge regionale n. 34 del 26 luglio 1976 e successive modifiche ed integrazioni ed alla legge regionale n. 63 del 23 dicembre 1977, ancorchè i lavori siano stati iniziati dopo il 6 maggio 1976.

« Il punto 4) del primo comma dell'art. 75 della legge regionale n. 63 del 23 dicembre 1977 è sostituito dal seguente: 4) la costruzione di opere ed impianti pubblici ritenuta urgente ed indilazionabile per l'avvio dell'attività di risanamento e ricostruzione delle zone colpite, escluse le opere di urbanizzazione secondaria, eccezion fatta per gli asili-nido, le delegazioni municipali ed i cimiteri ».

Art. 2.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro, all'assistenza sociale e all'emigrazione, approva annualmente il piano di ripartizione dei contributi di cui al precedente art. 1, tenendo presenti i criteri di cui alla legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni e fissando le priorità d'intervento ed i tempi di attuazione delle opere.

In ordine all'individuazione delle priorità si terrà conto, fra l'altro, dello stato di avanzamento dell'iniziativa e delle condizioni socio-economiche locali.

All'erogazione dei contributi si potrà provvedere:

fino alla misura del 50% dell'ammontare del contributo concesso, dietro presentazione dei verbali di consegna dei lavori sottoscritto, senza riserve, dalla impresa e vistato dal legale rappresentante dell'ente;

nella misura dell'ulteriore 45% dopo l'accertamento della conformità del lavoro al progetto esecutivo e della avvenuta esecuzione dei lavori stessi per un importo non inferiore al 60% dell'importo contrattuale;

nella misura restante, pari alla rata di saldo del contributo sulla base degli atti di contabilità finale e di collaudo, approvati ai sensi di legge.

Art. 3.

Le modalità di erogazione previste dal precedente art. 2, possono essere applicate anche per i contributi già concessi ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 3 agosto 1970, n. 30, nonchè dell'art. 4, lettera *a*), della legge regionale 15 maggio 1973, n. 43.

Capo II

INTERVENTI PER LA GESTIONE, IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DEGLI ASILI-NIDO

Art. 4.

Con riferimento all'art. 34 della legge regionale 14 maggio 1973, n. 43 ed alle norme contenute nella legge 29 novembre 1977, n. 891, l'amministrazione regionale ha facoltà di assegnare a comuni e loro consorzi contributi, fino alla percentuale massima del 50%, sulle spese sostenute dagli enti predetti per la gestione, il funzionamento e la manutenzione di asili-nido per la parte non coperta dalle rette poste a carico degli utenti il servizio.

Art. 5.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro, all'assistenza sociale e all'emigrazione, approva annualmente, nei limiti degli stanziamenti iscritti nell'apposito capitolo di bilancio il piano di ripartizione dei contributi di cui al precedente art. 4, fissandone le modalità di assegnazione.

Capo III

NORMA FINANZIARIA

Art. 6.

Gli oneri previsti dall'art. 1, primo comma, e dal capo II della presente legge fanno carico al capitolo 6941 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, istituito ai sensi del terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo IV

NORME FINALI

Art. 7.

Restano ferme, per quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui alla legge regionale 14 maggio 1973, n. 43.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 27 maggio 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1978, n. **46**.

Contributi straordinari a favore dell'amministrazione provinciale e del comune di Pordenone.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del 29 maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione è autorizzata a concedere all'amministrazione provinciale di Pordenone un contributo straordinario di 1 miliardo di lire, per l'acquisto di un'area da destinarsi all'edificazione di istituti scolastici e di altre strutture per servizi istituzionali, nel rispetto delle previsioni del piano regolatore comunale.

E' autorizzata altresì la concessione al comune di Pordenone di un contributo straordinario di 2 miliardi di lire, a titolo di concorso nella spesa per l'acquisto del complesso militare denominato « Caserma Martelli » di Pordenone, da destinarsi ad ampliamento della sede del locale ospedale civile ed al soddisfacimento di esigenze comunitarie conformemente alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti nel predetto comune.

Art. 2.

La concessione dei contributi di cui al precedente articolo è disposta dalla giunta regionale, sulla base della presentazione da parte delle amministrazioni interessate, del contratto di compravendita degli immobili.

E' fatto obbligo agli enti beneficiari di fornire la dimostrazione dell'avvenuta destinazione delle aree acquisite, secondo le finalità previste dalla presente legge.

Art. 3.

Per le finalità previste dal primo comma del precedente art. 1 è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II - sezione IV - rubrica n. 3 - categoria XI - il cap. 6522 con la denominazione: « Contributo straordinario a favore dell'amministrazione provinciale di Pordenone, a titolo di concorso nella spesa per l'acquisto di un'area da destinarsi all'edificazione di istituti scolastici e di altre strutture per servizi istituzionali » e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l'esercizio 1978.

Per le finalità previste dal secondo comma del precedente art. 1, è autorizzata, per gli esercizi relativi al piano finanziario 1978-81, la spesa complessiva di lire 2 miliardi, con decorrenza dall'esercizio 1979.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 viene istituito al titolo II - sezione IV - rubrica n. 3 - categoria XI - il cap. 6523 con la denominazione:

Contributo straordinario al comune di Pordenone a titolo di concorso nella spesa per l'acquisto del complesso militare « Caserma Martelli » di Pordenone, da destinarsi ad ampliamento della sede del locale ospedale civile ed al soddisfacimento di esigenze comunitarie » e con lo stanziamento di lire 2 miliardi.

All'onere complessivo di lire 3 miliardi, di cui lire 1 miliardo, per l'esercizio 1978, autorizzato con i precedenti primo e terzo comma, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 3 - partita n. 4 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 29 maggio 1978

COMELLI

(5216)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1978, n. 19.

Comitati provinciali per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 18 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Allo scopo di assicurare continuità al servizio della distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura, con la presente legge vengono stabilite le norme provvisorie per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con l'art. 76, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, relative ai comitati provinciali di cui alla legge n. 1852/62 e successive modificazioni.

Art. 2.

E' istituito in ogni provincia del Piemonte il « Comitato provinciale per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura » con sede presso le sezioni provinciali U.M.A.

Il comitato che svolge le funzioni del comitato provinciale previsto all'art. 5 della legge n. 1852/62 è così composto:

1) capo I.P.A. o suo delegato, che lo presiede;

2) un funzionario dell'I.P.A. designato dal capo dell'I.P.A.;

3) un funzionario dell'U.T.I.F. designato dall'intendente di finanza;

4) capo della sezione provinciale U.M.A. o dell'ufficio che ne svolgerà i compiti, o suo delegato;

5) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali agricole provinciali maggiormente rappresentative, designato dalle stesse.

Funge da segretario il capo della sezione U.M.A. o un suo delegato.

I comitati provinciali vengono costituiti con deliberazione della giunta regionale, durano in carica quanto il consiglio regionale e comunque continuano la propria attività fino alla costituzione dei nuovi comitati.

Il comitato può essere nominato e validamente insediato con pienezza di poteri anche in mancanza di designazione di alcune delle organizzazioni indicate al punto 5) purché siano stati designati almeno i 2/3 dei membri assegnati.

Dopo la costituzione le eventuali sostituzioni di membri dimissionari possono essere effettuate dal presidente della giunta regionale a seguito di dimissioni scritte, con i nominativi all'uopo segnalati dalla stessa organizzazione o dallo stesso ufficio che aveva designato il membro dimissionario. Le sedute del comitato sono valide quando sono presenti la maggioranza dei componenti. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quella del presidente. I comitati operano nel rispetto della normativa che disciplina la materia. Il coordinamento dell'attività dei comitati provinciali è svolto dall'assessorato agricoltura e foreste della regione Piemonte.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 10 aprile 1978

VIGLIONE

(5219)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781950)